

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI ADOTTATE ALL'11.10.2020¹

ABRUZZO

Ordinanza n.9 del 18 marzo 2020: sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società regionali Abruzzo Sviluppo SpA e FIRA Spa.

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n. 24 del 3 aprile 2020: Assistenza sociosanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie.

Ordinanza n. 25 del 7 aprile 2020: disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19.

Ordinanza n. 38 del 16 aprile 2020 – Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo.

Ordinanza n. 41 del 20 aprile 2020 – indicazioni tecnico - organizzative di gestione dell'assistenza a pazienti con malattia rara nella situazione emergenziale da COVID-19, al fine di garantire uniformità degli standards e delle procedure, equità di accesso, responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutte le parti interessate; nell'Allegato A il "Percorso assistenziale dei pazienti con malattia rara".

Ordinanza n. 43 del 20 aprile 2020:

- **inserite tra le prestazioni consentite le “vaccinazioni raccomandate secondo calendario nazionale vigente” in tutte le fasce di età;**
- **per la durata dello stato di emergenza, si effettuerà la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in DPC, che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;**
- **questi farmaci relativi ai pazienti in ADI sono contabilizzati separatamente dai farmaci erogati con i flussi ordinari della convenzionata e della distribuzione in nome e per conto;**
- **i Direttori Generali delle ASL devono porre in essere ogni utile iniziativa per procedere al recupero delle vaccinazioni obbligatorie eventualmente omesse, effettuando chiamata attiva e concordando l'orario ed il giorno in cui effettuare la vaccinazione, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e garantendo la massima sicurezza nell'esecuzione delle vaccinazioni.**

Ordinanza n. 48 del 24 aprile 2020- fino alla durata della emergenza Covid-19: sospeso il termine perentorio del 31 gennaio per la domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale; le domande sono istruite dal Servizio regionale competente nel più breve tempo possibile, con il fine di poter consentire una celere iscrizione della Organizzazione che ha fatto richiesta e l'aggiornamento dell'Elenco territoriale, che deve avvenire a cadenza mensile, a partire dal mese di maggio 2020.

Ordinanza n. 53 del 3 maggio 2020: approvazione del Documento tecnico “Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19”, Allegato n. 1) all'ordinanza; entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione prevista l'istituzione, in ciascuna ASL della Regione Abruzzo, dell'Unità di Coordinamento dell'Assistenza Territoriale (UCAT).

Ordinanza n. 60 del 15 maggio 2020- dal 18 maggio:

- conferma delle attuali modalità di erogazione della assistenza sanitaria di base negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel rispetto di quanto disposto dal Ministero della Salute;
- restano ferme le disposizioni che consentono di continuare ad assicurare telematicamente o a distanza (telefono, mail) una parte delle attività connesse alle prescrizioni farmaceutiche;

¹ Le ordinanze sono in ordine cronologico; le nuove ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste; i temi di interesse per il settore in giallo.

- autorizzazione ai MMG/PLS a ripetere le prescrizioni di farmaci sottoposti a Piano Terapeutico per la durata dello stato di emergenza;
- ripresa delle visite medico legali in ambito assistenziale e delle attività ambulatoriali inerenti la medicina dello sport;
- consentito il graduale ripristino della attività degli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS, con le seguenti modalità:
 - l'attività di informazione scientifica relativa a farmaci e dispositivi può essere effettuata previo appuntamento con il medico interessato;
 - privilegiare l'informazione scientifica da remoto con modalità telematiche;
 - l'attività face to face può essere effettuata purchè nel rispetto delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da COVID-19;
- individuazione di percorsi appropriati che garantiscano prestazioni di Assistenza protesica e integrativa improntate alla massima tutela dei soggetti fragili aventi diritto;
- affidamento alle ASL, per quanto espresso nel documento tecnico allegato e nel presente atto, della corretta attuazione delle procedure previste.

Ordinanza n. 62 del 20 maggio 2020:

- approvati i Protocolli di Sicurezza allegati alla presente: 1. per l'esercizio delle attività di ristorazione e bar; 2. per l'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti; 3. per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia; 4. per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere; 5. per l'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici; 6. per l'esercizio delle attività dei rifugi; 7. per l'esercizio delle attività degli agriturismi; 8. per l'esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica; 9. per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche; 10. per l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa; 11. per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer; 12. per sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti; 13. per le attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali; 14. per le attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei, nonché di caccia; 15. per i trasporti e la logistica; 16. per le attività sportive e motorie;
- consentite le attività economiche, produttive e sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
- consentite le professioni della montagna;
- i soggetti che erogano le attività formative, accreditate e non, nonché coloro che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, ove non altrimenti eseguibili se non in presenza, sono autorizzati ad eseguire/far eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati al prossimo riavvio delle attività stesse;
- le attività non specificamente sospese dalle disposizioni statali e regionali a partire dal 18 maggio 2020, e non indicate nelle Linee Guida adottate a livello nazionale con il DPCM 17 maggio 2020 e nei Protocolli di Sicurezza approvati con la presente, si svolgono nel rispetto delle Linee Guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni del DPCM 17 maggio 2020;
- per le attività economiche, produttive e sociali non contemplate dalla presente Ordinanza trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale con il DPCM 17 maggio 2020.

Ordinanza n. 63 del 22 maggio 2020: dal 22 maggio, consentita la navigazione con unità da diporto; il luogo di partenza e quello di destinazione devono essere entrambi situati nella Regione Abruzzo; obbligatoria l'osservanza di tutte le misure e le norme di sicurezza per la tutela dal contagio e del distanziamento sociale, anche negli spostamenti per recarsi all'imbarcazione, sulle banchine e in porto (v. allegato).

Ordinanza n. 64 del 22 maggio 2020: dal 25 maggio consentita la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell'ambito delle aziende

(soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti.

Ordinanza n. 65 del 22 maggio 2020 - dal 23 maggio fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:

- approvati i Protocolli di Sicurezza allegati alla presente ordinanza: 1. per gli uffici aperti al pubblico 2. per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura 3. per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde 4. per l'esercizio dei parchi zoologici 5. per l'esercizio dei parchi avventura; consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate in questi Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
- consentite le professioni delle guide ambientali escursioniste.;
- consentito all'interno dei parchi acquatici eseguire gli interventi necessari finalizzati alla riapertura;
- gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove.

Ordinanza n. 66 del 27 maggio 2020: Disposizioni tecnico gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), provenienti dalle attività economico-produttive.

Ordinanza n. 67 del 28 maggio 2020: per quanto riguarda i percorsi di formazione professionale e di istruzione, recepite le Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni, che individuano un set di elementi minimi operativi da applicare a tutte le tipologie di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e delle Province Autonome; **dal 28 maggio** consentita pertanto la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione, nella modalità in presenza e la ripresa e lo svolgimento dei tirocini curriculari connessi ai suddetti percorsi, svolti in contesti aziendali le cui attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi e sociali siano ricomprese tra quelle autorizzate al riavvio.

Ordinanza n. 69 del 29 maggio 2020 – dal 29 maggio fino alla fine dell'emergenza: modifiche integrazioni del Protocollo di Sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione in spiaggia.

Ordinanza n. 70 del 7 giugno 2020 – dal 7 giugno 2020 fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvati i trentatré Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale; consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute.

Ordinanza n. 71 dell'8 giugno 2020 – dall'8 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvato il Piano Territoriale "Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali – Fase 2", allegato alla presente ordinanza, per la ripresa graduale delle attività e dei servizi sociali di carattere assistenziale, socio-educativo, nonché di quelli erogati presso il domicilio, presso i centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, presso i centri diurni per anziani, i servizi per l'infanzia, minori ed adolescenti, servizi e attività rivolti alle persone a rischio esclusione sociale e povertà. Per le attività e i servizi sociali non contemplati dalla presente Ordinanza trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale.

Ordinanza n. 72 del 9 giugno 2020 – dal 9 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvato il Protocollo di Sicurezza per i Centri e i Circoli Sportivi allegato alla presente ordinanza; consentite le attività sportive contemplate nell'allegato Protocollo.

Ordinanza n. 73 del 10 giugno 2020 – dal 10 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvate le disposizioni operative per l'accesso degli studenti nelle residenze universitarie.

Ordinanza n. 74 del 14 giugno 2020 – dal 15 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvati i Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale (a pag.283 l'attività degli informatori scientifici) e che

sostituisce integralmente l'omonimo allegato all'Ordinanza n. 70; consentite le attività economiche, produttive o ricreative contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute.

Ordinanza n. 75 del 19 giugno 2020 – dal 19 giugno per la tutta durata dello stato di emergenza: revocato il divieto di accedere alle Comunità terapeutiche da parte di familiari; revocato il divieto di accedere alle strutture sociosanitarie da parte di familiari e conoscenti; approvata la Procedura per la riapertura ai visitatori delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie (allegato 1); revocata la sospensione dei trasferimenti di salma; proroga sino al 31/07/2020 di tutte le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal 01/03/2020.

Ordinanza n. 76 del 20 giugno 2020:

- recepitata la Circolare n.11408 del 01.06.2020 “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19”, con la quale il Ministero della Salute ha emanato le linee di indirizzo finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza, specificando che le indicazioni per evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 riguardano tutte le attività sanitarie pubbliche, private, accreditate e non accreditate;
- disposto lo svolgimento regolare delle attività, secondo le modalità descritte nell'allegato 1, da tenersi in maniera appropriata ed in sicurezza, oltre che in tempi progressivamente congrui, sia per le nuove richieste che per il recupero delle prestazioni ed attività sospese o ridotte nel periodo di lockdown;
- le Aziende Sanitarie e le Direzioni Sanitarie delle strutture devono provvedere alla preparazione di un piano di revisione dell'offerta e di recupero dei pazienti, da comunicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al competente Dipartimento Sanità;
- le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati devono pianificare direttive di governance per riorganizzare e garantire l'accesso completo ai servizi sanitari;
- attribuiti alla responsabilità delle Direzioni Aziendali e delle strutture private autorizzate e/o accreditate: l'estensione dell'esecuzione del test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 ai pazienti che devono sottoporsi a pratiche anestesiológicas profonde e/o procedure invasive erogate in regime ambulatoriale; l'obbligo di dotarsi di un proprio regolamento per l'accesso degli utenti autorizzati a circolare nella struttura; in linea generale l'accesso delle persone alla struttura sanitaria deve essere consentito solo a chi ne ha effettiva necessità, tenendo conto dei volumi di afflusso ed in modo da evitare gli assembramenti, privilegiando, quanto più possibile, l'accesso alle prestazioni sanitarie previa prenotazione.

Ordinanza n. 77 del 31 luglio 2020 - dal 31 luglio: le persone che fanno ingresso in Regione Abruzzo che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. Disposizioni varie in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania.

Ordinanza n. 78 dell'11 agosto 2020 – dal 12 agosto: approvate le nuove linee guida per lo svolgimento di sport di contatto e di squadra (All.1). Modificati i protocolli di sicurezza di cui all'ordinanza n.74 a seguito del DPCM 14 luglio (All.2). Sospeso il termine per la conclusione dei progetti di investimento dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

Ordinanza n. 79 del 13 agosto 2020 – dal 13 agosto fino a diverso provvedimento nazionale o regionale: conferma delle disposizioni in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania.

Ordinanza n. 81 del 28 agosto 2020: modificate le linee guida per lo svolgimento di sport di contatto e di squadra.

Ordinanza n. 85 del 15 settembre 2020: approvate le nuove “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” (All.1).

Ordinanza n. 86 del 18 settembre 2020: Ulteriori disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n. 87 del 23 settembre 2020 - fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: modalità di presenza del pubblico durante gli eventi sportivi.

Ordinanza n. 88 del 24 settembre 2020: Definizione delle risorse finanziarie erogabili alle aziende di trasporto pubblico locale, per la copertura dei costi di produzione del servizio.

Ordinanza n. 89 del 25 settembre 2020: disposto, nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all'interno di una classe, l'esecuzione immediata dei tamponi agli stessi e ai contatti stretti secondo le modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti; attribuito ai tamponi effettuati, per tali soggetti nella esecuzione e nella refertazione, un codice di priorità ROSSO al fine di consentire la tempestiva e regolare ripresa delle attività scolastiche.

Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020:

- consentito alle strutture private accreditate il ricorso alla telemedicina, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale, nei limiti della rispettiva mancata produzione - come valorizzata dagli scostamenti di cui all'Allegato 1 - ferma restando l'invalidità degli specifici tetti di spesa;
- le AA.SS.LL. si devono impegnare a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta, come valorizzata dall'Allegato 1, attraverso la definizione di un programma di attività concordato sulla base di una proposta trasmessa alla ASL territorialmente competente; la proposta dell'Erogatore dovrà essere corredata dal prospetto di cui all'Allegato 2, in sede di emissione della fattura per le prestazioni rese a soddisfacimento della domanda assistenziale non garantita a causa del regime di sospensione, indicando le modalità di offerta e il numero di prestazioni erogate; in sede di recupero della domanda assistenziale, restano ferme le attività di verifica e di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni, compatibili con le disposizioni adottate dalla presente ordinanza; obbligo dei Direttori Generali delle AASSLL di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento.

BASILICATA

Ordinanza n. 33 del 7 settembre 2020:

Proroga dell'efficacia di misure regionali e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

- vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie o mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale (ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso delle mascherine e dei soggetti che svolgono attività motoria o sportiva nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale o in luogo isolato);
- aggiornata l'ordinanza n. 32 alla luce di: "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico", "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato" e "Spostamenti da e per l'estero" come da DPCM 7 settembre 2020 (allegati al presente provvedimento);
- dall'8 settembre disposto che sul territorio regionale i servizi di Trasporto Pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati nell'ordinanza.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto e 16 agosto 2020.

Ordinanza n. 35 del 2 ottobre 2020: obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso

delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. L'obbligo è escluso, altresì, durante l'esercizio di attività motoria o sportiva.

Ordinanza n. 36 del 3 ottobre 2020 - fino al 13 ottobre: Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 relative ai Comuni di Marsicovetere e Tramutola, (Provincia di Potenza).

Ordinanza n. 37 del 7 ottobre 2020 - dal 7 ottobre sino all'adozione di un successivo DPCM: su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze n. 33 e n. 35. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020: Attività di screening Covid-19/SARS-Cov-2 a operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali.

Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: integrazione della Task Force Operativa COVID- 19 che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale.

Ordinanza n. 35 del 24 aprile 2020 – dal 27 aprile: consentite le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate nonché presso gli studi medici professionali; le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni.

Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 - dal 18 maggio:

- le funzioni religiose con la partecipazione di persone, si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
- **dal 20 maggio**, consentite le attività relative agli Stabilimenti Balneari e Spiagge;
- **dal 25 maggio**, consentite attività sportiva di base e attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale;
- **dal 15 giugno** consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta.

Ordinanza n. 44 del 18 maggio 2020 - Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività sanitarie:

- consentita **dal 25 maggio** l'erogazione di tutte le prestazioni di ricovero – ivi comprese quelle con classe di priorità B, C e D - presso le strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate;
- consentita **dal 25 maggio** la ripresa dell'attività intramoenia, precedentemente sospesa;
- le prestazioni da erogarsi devono rispettare le misure minime fissate in allegato 1 alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante. Resta obbligatorio, l'uso delle mascherine a protezione delle vie aeree, per tutti i soggetti, ad eccezione di quelli esentati dalla legge, che si rechino presso le Strutture Sanitarie e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita.

Ordinanza n. 47 del 27 maggio 2020: Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: a) Soggetti di età ≥ 65 anni; b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per i medici e il personale sanitario non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa;

- forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutte le persone nella fascia d'età $\geq 60 < 65$ anni, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale;
- forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6 anni ad essere sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale, con potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di età ≥ 65 anni;
- viene dato mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e informazione per la campagna vaccinale 2020-2021, anche prevedendone l'inserimento nel Piano Regionale della Prevenzione e monitorando costantemente lo stato dell'arte.

Ordinanza n. 48 del 27 maggio 2020: dal 3 giugno, le strutture socioassistenziali semiresidenziali per minori, disabili e anziani potranno riattivare le attività secondo le determinate indicazioni.

Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020: individuati quali soggetti Delegati del Presidente della Regione Calabria - nella sua qualità di Soggetto Attuatore: il dott. Antonio Belcastro ed il dott. Fortunato Varone. I soggetti Delegati: a) coadiuvano il Presidente della Regione nella gestione dell'emergenza in corso; b) operano con il supporto delle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali ed in particolare, in stretto raccordo con il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; c) si avvalgono, per la gestione delle proprie attività, delle strutture afferenti al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed all'U.O.A. Protezione Civile; d) predispongono le proposte degli atti contingibili e urgenti e gli ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza COVID-19; e) adottano ogni azione di programmazione, prevenzione e monitoraggio, per assicurare la possibilità di interventi tempestivi ed efficaci per la gestione emergenziale di carattere sanitario e di quanto conseguentemente connesso, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie e nazionali all'uopo allocate sui rispettivi programmi ed in coerenza con gli stessi e con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento; f) predispongono i provvedimenti connessi all'emergenza COVID-19 e gli adempimenti di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020.

Ordinanza n. 51 del 13 giugno 2020:

- consentiti - a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico - gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni;
- **dal 19 giugno** consentito lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, lo svolgimento di fiere e congressi e le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot; (sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020);

Ordinanza n. 53 del 2 luglio 2020: dal 6 luglio consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra.

Ordinanza n. 58 del 6 agosto 2020: Integrazione alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, con gli indirizzi per la messa in esercizio in sicurezza degli impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo. Per tutte le attività, continuano ad applicarsi le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, per come modificati dal DPCM 14 luglio 2020, integrati dalle disposizioni regionali vigenti.

Ordinanza n. 62 del 13 agosto 2020 – per 6 mesi successivi all'emanazione dell'ordinanza: ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 63 del 21 agosto 2020: Disposizioni relative alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia:

- attuazione nel territorio regionale a quanto contenuto nel documento approvato con Decreto n. 80, del 3 agosto 2020 (All. 1) alla presente Ordinanza, consentendo dal 1° settembre 2020 la ripresa di tutte le attività dei Servizi educativi per l'infanzia (0-36 mesi) gestiti da privati

ed entro il 24 settembre 2020 dei servizi gestiti da enti pubblici, nel rispetto delle misure specificamente previste;

- disposta la rivalutazione costante nel tempo delle misure adottate, in considerazione di eventuali nuove indicazioni di carattere scientifico, delle raccomandazioni diffuse a livello nazionale ed internazionale e in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale e nazionale;
- preso atto di quanto sancito nel protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Organizzazioni Sindacali del comparto scolastico (Reg. n. 87 del 6 agosto 2020) per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle regole di sicurezza (All.2);
- garantita la piena operatività ed il supporto alle attività di screening attraverso test sierologici sul personale docente e non docente, da effettuarsi a partire dal 24 agosto 2020, (All.3);
- adottato il documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 (All.4);
- per le ulteriori misure relative alla sicurezza dei lavoratori del comparto scuola si fa riferimento alle norme fissate dal DPCM 7 agosto 2020 e all'ulteriore normativa di settore vigente.

Ordinanza n. 66 del 15 settembre 2020: Revoca delle disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti nella frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina (RC).

Ordinanza n. 70 del 2 ottobre 2020: Urgenti e ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 71 del 5 ottobre 2020 – dal 5 ottobre: Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Sinopoli (RC).

CAMPANIA

Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020 - fino al 20 ottobre: consentita attività stabilimenti balneari; l'attività di noleggio biciclette, scooter, ecc; l'attività di nautica da diporto su mezzi privati; dal 25 maggio consentito l'esercizio degli zoo comunali.

Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020 - fino al 20 ottobre: consentito l'esercizio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e complementari con osservanza misure di cui all'allegato 1; consentita l'attività delle piscine nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 2; consentita l'attività delle palestre nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 3.

Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020 – fino al 20 ottobre:

- **dal 27 maggio:** consentita attività dei centri termali e centri benessere, delle piscine di acqua di mare;
- **dal 28 maggio:** consentita attività dei circoli culturali e ricreativi, di formazione professionale, dei parchi tematici anche acquatici;
- approvate le misure precauzionali per l'esercizio dell'attività degli informatori scientifici (all.6), identiche alle linee guida Conferenza Regioni del 25 maggio.

Ordinanza n.61 dell'8 luglio 2020 – fino al 20 ottobre:

- obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto;
- fatto obbligo agli esercenti attività di trasporto di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri;
- con riferimento alle disposizioni dell'art.4, comma 3, del DPCM 11 giugno 2020, in tema di ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti da e per gli Stati diversi da quelli previsti dall'art.6, comma 1, si dà mandato alle AASSLL competenti e all'Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall'art.6, comma 1 del DPCM 11 giugno 2020.

Ordinanza n.62 del 15 luglio 2020 – fino al 20 ottobre:

Consentita l'attività di corsi di lingue, laboratori e altre attività formative o ricreative, sale gioco, bingo, cinema, teatri, spiagge, sale da ballo, sport di contatto, sagre e fiere, attività congressuali, nel rispetto delle misure di sicurezza già individuate. Resta fermo il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dopo le 22:00. Obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto pubblici.

Ordinanza n.63 del 24 luglio 2020 – fino al 20 ottobre: obbligo di utilizzo della mascherina ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto pubblico, che entrano negli esercizi commerciali e in luoghi accessibili al pubblico.

Ordinanza n.64 del 31 luglio 2020 – fino al 20 ottobre: confermate le misure di previste dall'Ordinanza n.63 e aggiunto che le AASSLL devono organizzare ed espletare adeguati controlli sanitari direttamente nei principali luoghi di arrivo (aeroporto, stazione centrale, terminal dei vettori del trasporto su gomma, anche privato); confermate tutte le disposizioni dell'Ordinanza n.62 e precedenti.

Applicate ulteriori disposizioni: al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd.“contatto stretto” relativi a nuovi soggetti positivi che abbiano frequentato ristoranti, discoteche e locali consimili, salva l'osservanza di quant'altro previsto nei Protocolli di sicurezza vigenti, è fatto obbligo ai gestori dei menzionati esercizi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità.

Ordinanza n.66 dell'8 agosto 2020 – dal 9 agosto fino al 20 ottobre:

- obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.; le Amministrazioni sono tenute ad assicurare l'attuazione della presente disposizione con efficacia immediata nelle sedi a forte afflusso di personale e/o utenti e in ogni caso non oltre il 24 agosto 2020 anche con riferimento alle sedi meno frequentate o periferiche.

Ordinanza n.68 dell'11 agosto 2020 – Con decorrenza immediata, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti:

Fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, ai sensi del DPCM 7 agosto 2020 e dell'Ordinanza del Ministro Salute 12 agosto 2020, a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica; obbligo anche di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all'atto dell'eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione della ASL.

Raccomandazione a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che, nei 14 giorni antecedenti alla data del presente provvedimento, abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze all'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare l'isolamento fiduciario fino ai relativi esiti, a tutela della propria salute e della incolumità dei propri parenti e conoscenti.

Ordinanza n.70 dell'8 settembre 2020: Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.

Ordinanza n.71 del 9 settembre 2020 - dal 9 settembre al 20 ottobre:

- l'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni e misure di cui al DPCM 7 settembre 2020;
- per quanto non previsto e disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 e agli atti e provvedimenti dallo stesso richiamati.

Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020 - dal 24 settembre al 20 ottobre:

- ulteriormente confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza regionale n.66;

- disposto l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva);
- obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all'aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°;
- prorogate le misure di cui alle Ordinanze nn.:50, 51, 52, 61, 62, 63, 64 e 66;
- richiamati tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza approvate con le suddette ordinanze che, al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd.“contatto stretto”, stabiliscono l'obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità;
- l'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, resta conformato alle disposizioni e misure di cui al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020, con le seguenti, ulteriori prescrizioni: resta confermato l'obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. Obbligo agli esercenti l'attività di trasporto, di linea e non di linea, di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione; in caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine”.

Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020 – dal 5 ottobre al 20 ottobre:

- aggiornamento protocollo di sicurezza Wedding e cerimonie, per lo svolgimento di ricevimenti;
- prorogate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.72 del 24 settembre.

Ordinanza n.77 del 5 ottobre 2020 – fino al 20 ottobre 2020:

1. obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato;
2. obbligo ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana; le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario;
3. obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n. 82 del 17 maggio 2020 – dal 18 maggio:

- obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
- consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche e agenzie di servizi nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale(all. n.1); servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l'asporto e il consumo sul posto nel rispetto delle

indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale (all. n.2); servizi alla persona (all. n.3); attività ricettive alberghiere (all. n.4); strutture ricettive all'aria aperta, (all. n.5); attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; tirocini extracurricolari a mercato, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza;

- i servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l'offerta in considerazione della riapertura di ulteriori attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall'emergenza; le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all'applicazione di quanto previsto agli Allegati 8 e 9 del DPCM del 26 aprile 2020 e alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020;
- a decorrere **dal 25 maggio 2020** consentite le seguenti attività: stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, (all. n. 6); attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; attività corsistiche previa adozione di specifico protocollo regionale; attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l'attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
- a decorrere **dall'8 giugno 2020** sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Decreto n. 84 del 21 maggio 2020 – dal 23 maggio:

- consentite le attività degli stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6 all'ordinanza approvata con decreto n. 82 del 17 maggio 2020;
- per la ripresa dell'attività sportiva di base e per l'attività motoria, adozione dei seguenti protocolli regionali: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza palestre e palestre che promuovono salute in Emilia Romagna" (all. n. 1); "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza piscine in Emilia-Romagna"(all. n. 2).

Decreto n. 87 del 23 maggio 2020:

- adozione per la ripresa dell'attività corsistica, dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, delle attività ricettive extralberghiere, dei parchi tematici e luna park di specifici protocolli regionali, allegati al presente decreto;
- **dal 25 maggio** consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, secondo le disposizioni dell'allegato n. 5.

Decreto n. 94 del 30 maggio 2020 – dal 31 maggio: consentita l'attività dei servizi di trasporto pubblico funiviario; consentita l'attività dei centri termali e dei centri benessere; cessazione del divieto di abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.

Decreto n. 98 del 6 giugno 2020:

- **dall'8 giugno:** consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le disposizioni dettate dalle "linee guida regionali per la Formazione professionale"; consentito lo svolgimento delle prove per gli spettacoli dal vivo all'interno di teatri;
- **dal 15 giugno:** consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set

cinematografici secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo” allegato n. 1; consentiti i congressi, i convegni e gli eventi assimilabili, secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per congressi, convegni ed eventi assimilabili” allegato n. 2;

- adozione delle “Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del SSR delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni (allegato n. 3);
- adozione del “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, nel settore delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica” per lo svolgimento delle attività delle scuole guida, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica (allegato n. 4);
- le misure inerenti microclima, impianti di condizionamento e funzione di ricircolo, sono sostituite dalla seguente disposizione: “Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria”.

Decreto n. 109 del 12 giugno 2020:

- **dal 15 giugno** consentite le attività delle sagre, delle manifestazioni fieristiche con qualifica locale ed eventi assimilabili secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per manifestazioni fieristiche con qualifica locale, sagre ed eventi assimilabili” allegato n. 1 del presente Decreto; consentite le attività delle cerimonie secondo le disposizioni dettate dalle Linee guida regionali per cerimonie” allegato n. 2; consentite le attività delle sale giochi e delle aree giochi per bambini secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per aree gioco bambini” allegato n. 3;
- **dal 19 giugno** consentite le attività delle discoteche secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida per discoteche” allegato n. 4;
- adottate le “Indicazioni per l'accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili” allegato n. 5;
- non ammesse le attività per le quali non è possibile garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali e/o distanza minima di 1 metro o per le quali sono previsti espressi divieti da parte di disposizioni nazionali; vietato mettere a disposizioni giornali e riviste per un uso promiscuo da parte della clientela;
- per cinema, circhi e spettacoli dal vivo: gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto, incluso il momento del deflusso; il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per ciascuna sala, cinema, teatro, circo, auditorium, arena, ecc.;
- con successiva ordinanza saranno disciplinate le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse a far data dal 19 giugno 2020;
- con successiva ordinanza saranno disciplinate le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività degli eventi fieristici all'interno dei quartieri fieristici a far data dal 15 luglio 2020.

Decreto n. 111 del 15 giugno 2020: dal **22 giugno**, consentite le attività estive per i bambini di età inferiore ai 3 anni secondo le disposizioni dettate dal “Protocollo regionale per avvio di attività estive

specificamente dedicate a bambine e bambini dai 9 ai 36 mesi di età”, allegato alla presente ordinanza.

Decreto n. 113 del 17 giugno 2020: dal **22 giugno** consentite le attività dei centri diurni per anziani secondo le disposizioni dettate dalle “Indicazioni operative per la riapertura in sicurezza e la ripresa graduale della attività nei Centri diurni per anziani” allegato n. 1 al presente Decreto; dal 22 giugno consentito l’accesso di nuovi utenti alle strutture residenziali per anziani e disabili secondo le disposizioni dettate dalle “Indicazioni per l’accesso degli utenti alle strutture residenziali per anziani e disabili” allegato n. 2; adottate le “Linee guida regionali per le attività didattiche e turistiche in Aree naturali protette” allegato n. 3; adottate per la ripresa dell’attività delle sale slot, sale bingo e sale scommesse, le “Linee guida regionali per sale slot, sale bingo e sale scommesse” Allegato n. 4.

Decreto n. 120 del 25 giugno 2020: dal **26 giugno** consentita la ripresa del trasporto a pieno carico, limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati; adottate le “Linee guida regionali per ippodromi”; nuove disposizioni sulle piscine in merito al distanziamento nelle vasche e aree pertinenti nonché nel solarium.

Decreto n. 137 del 3 luglio 2020: adozione delle “Linee guida regionali per l’organizzazione di fiere con qualifica regionale, nazionale e internazionale che si realizzano all’interno dei quartieri fieristici, di eventi congressuali e di grandi eventi che si realizzano in spazi interni” (allegato n. 1 del presente decreto); **dal 4 luglio:** consentite le attività dei soggiorni di vacanza, dei servizi residenziali in strutture che ospitano una o più comunità di ragazzi tra i 3 e i 17 anni, nonché dei soggiorni in campeggio e quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee ad offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi; consentito l’utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi limitatamente alla presenza di massimo due persone per la fila di sedili anteriore e per ciascuna delle file posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina; consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura; consentita negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi la messa a disposizione di quotidiani e periodici a favore dell’utenza per l’uso comune, previa igienizzazione delle mani; negli esercizi commerciali nonché nei circoli ricreativi, consentite le attività ludiche.

Decreto n. 144 del 13 luglio 2020: i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL rafforzano le azioni di sanità pubblica per contrastare e contenere l’epidemia da SARS-CoV-2:

- intensificano la sorveglianza sanitaria dei soggetti che ai sensi degli artt. 4,5 e 6 del DPCM 11 giugno 2020 sono soggetti, a seguito di rientro o arrivo in Italia da paesi extra Schengen, all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria; in tali casi i Dipartimenti di Sanità Pubblica effettuano un tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-Cov-2 all’arrivo dei soggetti e, in caso di negatività, un secondo tampone a distanza di 7 giorni e comunque prima della conclusione dell’isolamento fiduciario;
- rafforzano ogni collaborazione istituzionale, sia all’interno dei luoghi di lavoro che in altri contesti, per garantire il rispetto dell’obbligo di notifica di cui all’art. 4 del DPCM 11 giugno e del conseguente isolamento fiduciario;
- rafforzano gli interventi di verifica dell’adeguatezza delle condizioni in cui si svolge l’isolamento fiduciario o la quarantena per i contatti stretti di casi COVID-19 accertati;
- rafforzano la vigilanza sul rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del SARS-Cov 2, previste dal Protocollo nazionale di cui all’allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020, nei settori lavorativi a maggior rischio di trasmissione dell’infezione; la vigilanza sarà mirata in particolare ai settori della logistica, della lavorazione carni con particolare riferimento alla macellazione, ad altre attività a maggior rischio anche per la presenza contemporanea di imprese in appalto;
- realizzano, con la collaborazione operativa degli altri settori aziendali interessati, laboratori e personale per l’esecuzione dei prelievi, lo screening di tutti i lavoratori che operano in Azienda, siano essi dipendenti o operatori che dipendono da altre aziende in appalto, entro il 7 agosto 2020. Lo screening viene eseguito con test molecolare su tampone nasofaringeo. Le attività di screening sono integrate a quelle di sorveglianza;

I datori di lavoro coinvolti hanno l’obbligo di collaborare a tutti i livelli per la realizzazione dello screening di tutti i lavoratori che operano in azienda, siano essi dipendenti o operatori che dipendono

da altre aziende in appalto. Devono pertanto fornire prontamente gli elenchi degli operatori, collaborare alla organizzazione dell'attività di screening, mettere in campo prontamente ogni intervento richiesto o prescritto.

Dal 14 luglio 2020 le visite in ospedale ai degenti e le visite in strutture residenziali per anziani e disabili, da parte di familiari o altri soggetti, sono consentite previa presentazione di un'autodichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti al regime della quarantena o dell'isolamento fiduciario, né di essere rientrati da meno di 14 giorni da paesi extra UE e/o extra Schengen, per i quali è previsto l'isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l'arrivo in Italia.

Decreto n. 148 del 17 luglio 2020: dal 18 luglio permessa la pratica degli sport, anche di contatto, le cui Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva abbiano provveduto ad emanare protocolli al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus Sars-CoV-2 durante l'attività; raccomandato alle società sportive di testare gli sportivi tesserati con test sierologico entro 72 ore dall'evento; per le pratiche sportive svolte al di fuori di eventi organizzati da non iscritti a società sportive, i non tesserati sono invitati ad attenersi alle disposizioni dei protocolli reperibili sui siti delle rispettive federazioni e sul sito del Coni; i gestori degli impianti sportivi che ospitano sport di contatto sono tenuti ad affiggere idonea cartellonistica che riporti i contenuti di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.

Decreto n.151 del 24 luglio 2020: Il metro di distanziamento imposto da disposizioni e protocolli vigenti in tutti i contesti sia in spazi al chiuso che all'aperto e caratterizzati da posizioni fisse e prestabilite, è misurato come distanza che intercorre dalle rime buccali dei soggetti interessati; per le celebrazioni che si svolgono all'interno degli edifici religiosi, il numero di partecipanti è determinato dal numero di sedute utilizzabili al fine di garantire il distanziamento tra i partecipanti in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi ma in ogni caso nel limite massimo di 350 persone.

Decreto n.156 del 4 agosto 2020: modifica ed integrazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza - PISCINE – in Emilia-Romagna", e delle "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARSCOV-2 - indicazioni per i settori dell'acconciatura e dell'estetica". Ad integrazione di quanto previsto con il proprio provvedimento n. 119 il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, per l'anno 2020 è ulteriormente implementato con la somma di 2.000.000 euro; eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili in corso di anno 2020 potranno essere destinate a supportare tutte le Amministrazioni comunali in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Decreto n.160 del 14 agosto 2020 - dal 15 agosto: adozione delle "Linee guida regionali per discoteche" di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto.

Decreto n.161 del 25 agosto 2020: obbligo per i residenti o domiciliati nella regione che rientrano in Emilia-Romagna da Grecia, Croazia, Malta e Spagna (oltre al già vigente obbligo di informare del proprio arrivo i competenti uffici dei Dipartimenti di Sanità Pubblica della USL di residenza, anche attraverso la piattaforma di cui al sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero>, per essere sottoposti entro 48 ore a test molecolare da tampone rinofaringeo), di osservare in modo scrupoloso le misure igienico sanitarie di cui al DPCM 7 agosto 2020, procedendo all'isolamento fiduciario solo a fronte di test con esito positivo.

Decreto n.166 del 7 settembre 2020: approvate le nuove "linee guida per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" (allegato 1).

Decreto n.175 del 18 settembre 2020: consentito l'accesso alle tribune dell'autodromo di 13.147 spettatori relativamente allo svolgimento del Gran Premio di formula 1 in programma il 31 ottobre – 1° novembre 2020.

Decreto n.178 del 24 settembre 2020: adozione per la definizione del livello minimo di misure che devono essere vigenti in tutti gli impianti sportivi nelle aree comuni, indipendentemente dalla disciplina praticata, del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in relazione allo svolgimento in sicurezza in impianti sportivi di attività comuni a tutte le discipline in Emilia-Romagna" (Allegato 1).

Decreto n.181 del 25 settembre 2020: le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di

tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021; le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria vigenti, continuino a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n. 22 del 31 luglio 2020: dal 1° agosto al 15 ottobre:

- obbligatorio l'uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi (non soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni); fatte salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate attività economiche e sociali;
- nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l'uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi;
- obbligatorio il metro di distanziamento, qualora previsto da disposizioni, linee guida e protocolli vigenti nel territorio della Regione per il contenimento del contagio, misurato come distanza che intercorre tra bocca a bocca dei soggetti interessati;
- obbligatorie le indicazioni fornite, tempo per tempo, dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per tutte le persone fisiche alle quali è consentito l'ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell'UE, con le eccezioni individuate dai provvedimenti governativi da ultimo dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020, degli Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
- obbligatorio per i responsabili o gestori delle strutture individuate per l'esecuzione delle misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario, ivi comprese le strutture di accoglienza e i centri per l'immigrazione, che abbiano notizia dell'allontanamento o dell'assenza dalle strutture delle persone sottoposte alle predette misure, di comunicare immediatamente tale circostanza all'Azienda sanitaria territorialmente competente; obbligatorio per i responsabili o gestori delle strutture assicurare la separazione dei soggetti posti in quarantena all'interno delle strutture mediante idonei sistemi che garantiscano oltre che la separazione anche il distanziamento tra i gruppi per i quali sono stabilite scadenze diversificate dei termini di quarantena;
- obbligatorio per gli imprenditori permettere l'ingresso sul luogo di lavoro ai propri dipendenti inviati all'estero per esigenze lavorative e successivamente rientrati in regione o ai soggetti chiamati dall'estero per essere assunti, solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali per la riduzione del rischio epidemiologico relativo alle persone provenienti dall'estero previste da leggi, provvedimenti e protocolli vigenti;
- obbligatorio per le agenzie di somministrazione di lavoro mettere a disposizione dell'utilizzatore lavoratori provenienti dall'estero solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali per la riduzione del rischio epidemiologico relativo alle persone provenienti dall'estero previste da leggi, provvedimenti e protocolli vigenti;
- obbligatorio per le Direzioni generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni della presente ordinanza di presentare denuncia all'autorità giudiziaria;
- consentito l'accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia;
- consentito, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione e dalla Conferenza delle Regioni, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate: a) ristorazione b) attività turistiche c) strutture ricettive d) servizi alla persona e) commercio al dettaglio f) commercio al dettaglio su aree pubbliche g) uffici aperti al pubblico h) piscine i) palestre j) manutenzione del verde k) musei, archivi e biblioteche l) strutture turistico-ricettive all'aria

aperta m) rifugi alpini n) attività fisica all'aperto o) noleggio veicoli e altre attrezzature p) informatori scientifici del farmaco q) aree giochi per bambini r) circoli culturali e ricreativi s) formazione professionale t) cinema e spettacoli u) parchi tematici e di divertimento v) sagre e fiere w) servizi per l'infanzia e l'adolescenza x) strutture termali e centri benessere y) professioni della montagna e guide turistiche z) sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot aa) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto bb) fiere e congressi cc) sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;

- consentite, tra le attività formative anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;
- consentito, in qualsiasi struttura, l'accesso contingentato agli ambienti altamente caldumidi e alle saune, garantendo aerazione, pulizia e disinfezione ad ogni utilizzo;
- consentito il numero massimo di spettatori, per cinema, altri luoghi di spettacolo e per le manifestazioni sportive di carattere non professionistico all'aperto e al chiuso, ove non diversamente vietato, determinato in relazione alla capienza della struttura;
- consentito il numero massimo di persone, per le celebrazioni liturgiche e religiose che si tengono in luoghi chiusi in relazione alla capienza prevista per il luogo in cui queste vengano svolte;
- consentito lo svolgimento dei riti religiosi, delle processioni religiose, delle celebrazioni e manifestazioni tradizionali, purché sia assicurato, con ogni mezzo idoneo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro;
- consentite le attività assicurate dagli Enti del terzo settore;
- consentita l'attività di emporio solidale e raccolta abiti usati ai fini di solidarietà;
- consentiti il rientro e/o la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio;
- consentito lo svolgimento dello sport di contatto, di squadra e individuale;
- consentito lo svolgimento delle manifestazioni sportive di carattere non professionistico con la presenza di pubblico;
- consentiti negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi la messa a disposizione di quotidiani e riviste a favore dell'utenza e i giochi di carte, a condizione che i giocatori provvedano frequentemente alla sanificazione delle mani con soluzione igienizzante e che le carte da gioco vengano a loro volta igienizzate al termine di ogni cambio giocatori;
- consentito lo svolgimento delle attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;
- consentita la formazione, anche in presenza, dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale delle Linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- consentita da parte del concessionario demaniale, l'interdizione temporanea dell'utilizzo di una parte o della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione;
- in caso di approvazione da parte della Regione e della Conferenza delle Regioni di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse saranno vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza.

Ordinanza n. 28 del 9 settembre 2020: Misure urgenti in materia di Trasporto Pubblico: applicate, dal 9 settembre 2020 le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 e le relative linee guida.

Ordinanza n. 29 del 25 settembre 2020 - dal 25 settembre fino al 15 ottobre: consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, nel limite massimo di: 1000 spettatori per le competizioni sportive che si svolgeranno presso lo stadio Friuli Dacia Arena di Udine e 1000 persone complessive per le competizioni sportive che si svolgeranno presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste e il palasport Allianz Dome di Trieste; la presenza del pubblico all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso è consentita solo qualora sia possibile assicurare posti assegnati ai singoli

spettatori per l'intera durata dell'evento e nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza delle società sportive allegati alla presente ordinanza.

Ordinanza n. 30 del 30 settembre 2020:

- prorogata a tutto il 15 ottobre 2020 l'efficacia della propria ordinanza n. 22;
- nelle manifestazioni sportive di carattere non professionistico all'aperto la capienza massima di pubblico ammessa non deve superare il limite di 1000 spettatori;
- nelle manifestazioni sportive di carattere non professionistico al chiuso la capienza massima di persone presenti viene invece fissata in 1000 unità complessive (spettatori, atleti, addetti, etc);
- la presenza di pubblico superiore a 200 unità all'interno di impianti sportivi al chiuso consentita solo qualora risulti possibile assegnare posti ai singoli spettatori e nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza adottati dalle società sportive;
- il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo, all'aperto e al chiuso, sia determinato in relazione alla capacità della struttura e comunque non superi il limite massimo di 1000 unità complessive; gli spettatori, indipendentemente dal fatto che si svolga al chiuso e all'aperto, mantengono la distanza minima interpersonale e indossano la mascherina per tutta la durata dell'evento, inclusi i momenti di accesso e di deflusso.

Ordinanza n. 32 del 9 ottobre 2020: prorogata a tutto il 15 ottobre 2020 l'efficacia della propria ordinanza contingibile e urgente n. 29.

Ordinanza n. 33 del 10 ottobre 2020: dalle ore 23,00 del 10 ottobre fino alle ore 5,00 del 11 ottobre nel territorio del Comune di Trieste, chiusura dei locali che effettuano prevalente attività di somministrazione di bevande di qualunque genere e tipo e vietata la distribuzione ed il consumo di bevande in luogo pubblico all'aperto o in luogo aperto al pubblico all'aperto.

LAZIO

Ordinanza n. 30 del 17 aprile 2020 - campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione antipneumococcica per la stagione 2020-2020.

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i Soggetti di età ≥ 65 anni e per Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per le persone con ≥ 65 anni, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l'impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione;
- la mancata vaccinazione per Medici e personale sanitario, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro;
- introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i anziani e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione;
- la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.

Ordinanza n. 39 dell'8 maggio 2020:

- differita al termine di conclusione del periodo emergenziale la possibilità per la Regione di avvalersi del personale delle Aziende/Enti del SSR e di quello del "Gruppo di Audit Regionale per cluster di comunità da SARS - CoV-2" ai fini dell'accertamento dei requisiti minimi

- autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;
- riattivazione delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, subordinata al nulla osta della ASL territorialmente competente;
 - tutte le persone provenienti da altre regioni per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, devono dichiararlo al momento dell'ingresso in Regione Lazio, mediante compilazione e invio del questionario aggiornato "SONO NEL LAZIO", reperibile sul sito web della Regione Lazio;
 - tali soggetti se non sono in grado di dichiarare che non hanno avuto contatti con persone affette da febbre o sintomi respiratori oppure hanno dichiarato di non avere osservato le regole di distanziamento sociale e di utilizzo dei Dispositivi di protezione, in caso di uscita durante i 14 giorni precedenti, oppure di aver avuto accesso, per qualsiasi motivo, in ospedali o case di cura nei 14 giorni precedenti, devono rispettare le misure previste di comunicazione; se invece presentano sintomatologia respiratoria o febbre $> 37,5^{\circ}$ o hanno avuto contatti con persone affette da COVID nei 14 giorni precedenti devono osservare le seguenti misure: rimanere nel proprio domicilio, indossare la mascherina e allontanarsi dagli altri conviventi, avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica, anche attraverso 800 118 800, scaricare la app LazioDoctor per Covid e compilare il questionario di valutazione iniziale per l'eventuale successiva telesorveglianza;
 - i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS possono alternativamente: a) contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che provvede a rilasciare certificazione di malattia; b) contattare, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), il Dipartimento di Prevenzione che può aprire la procedura di isolamento;
 - i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera contattano il Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia.

Determina DG Sanità n. G05717 del 13 maggio 2020: Identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 - **percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici** mediante prelievo venoso, approvazione dell'elenco dei laboratori abilitati e ricerca del virus SARS-CoV-2.

DCA n.60 del 15 maggio 2020: Estensione a ventiquattro mesi del periodo di validità della ricetta per prescrizione di prestazioni specialistiche erogabili in regime ambulatoriale; l'estensione decorre dalla data di pubblicazione e si applica a tutte le prescrizioni successive al 31 dicembre 2018.

Ordinanza n. 41 del 16 maggio 2020 - dal 18 maggio:

- consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet; commercio su aree pubbliche; attività artigianali; servizi di somministrazione di alimenti e bevande; attività di servizi della persona, con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore; agenzie di viaggio;
- consentiti inoltre: svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione; attività nautica di diporto; pilotaggio di aerei ultraleggeri; attività di pesca nelle acque interne e in mare; attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate; apicoltura; caccia selettiva delle specie di fauna selvatica;
- le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza.
- le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute nel "Protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020 e nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;

- i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento; in ogni caso la chiusura delle attività commerciali è non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.

Ordinanza n. 42 del 19 maggio 2020:

- **dal 19 maggio**, consentite: l'attività delle strutture ricettive extralberghiere; l'attività escursionistica a piedi in natura e nell'aria aperta, anche a titolo professionale, nel rispetto della distanza interpersonale di due metri;
- **dal 25 maggio** consentite: palestre e piscine; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico; l'attività corsistica individuale;
- **dal 29 maggio** consentite: le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale; le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante; i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
- tutte le attività sopra elencate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti: delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e ss.mm.ii; delle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 43 del 27 maggio 2020:

- **dal 29 maggio** consentite le attività degli stabilimenti termali e centri per il benessere fisico;
- **dal 3 giugno** consentiti: l'attività corsistica individuale e collettiva, l'attività di formazione professionale, l'attività dei centri ricreativi e culturali;
- **dal 15 giugno** consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.
- consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali per allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione,
- consentita la caccia di selezione alla specie cinghiale per prevenire e contenere i danni alle colture agricole;
- le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza.
- le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 44 del 29 maggio 2020: dal 3 giugno cessa la limitazione alle ore 23:30 dell'orario di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea; per assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, gli operatori economici si conformano alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento.

Dal **3 giugno** 2020 cessa la disposizione relativa alla chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30.

Ordinanza n. 45 del 2 giugno 2020 – dal 3 giugno:

- non sono consentiti spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione nei seguenti casi:
a. soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) che

devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; b. soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario;

- i vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all'imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5°C;
- i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco;
- il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all'occorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, l'eventuale apertura della procedura di isolamento e per l'effettuazione del test molecolare, anche attraverso l'accesso presso le sedi regionali "drive in"; fino all'esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione;
- il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l'imbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare il proprio MMG/PLS scelta per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa in carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali.

Ordinanza n. 46 del 5 giugno 2020 – dal 5 giugno: le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:

- misure definite per singola tipologia di attività nelle **Linee guida** per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
- misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
- linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 47 del 13 giugno 2020 – dal 13 giugno:

fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti,

dal 15 giugno, consentite le seguenti ulteriori attività: le fiere, i congressi, le cerimonie, nonché attività che hanno luogo in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo;

dal 1° luglio, consentite anche le attività di ballo all'aperto, nonché le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:

1. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura dell'11 giugno allegate alla presente ordinanza;
2. misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
3. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 48 del 20 giugno 2020 – dal 20 giugno:

- dal 20 giugno consentite le attività nelle sale scommesse, non è comunque consentito l'utilizzo delle apparecchiature;
- dal 1° luglio consentite le attività sale bingo, sale slot e sale giochi;
- nelle more dell'adozione dei provvedimenti per la gestione delle prove concorsuali aventi ambito di applicazione sull'intero territorio nazionale, per lo svolgimento delle prove di

concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni sono adottate apposite indicazioni operative, di cui alle schede tecniche allegate alla presente ordinanza;

- le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio: misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza; misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020; linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 49 del 25 giugno 2020 – dal 29 giugno consentite le attività svolte all'interno dei centri per la famiglia (consulenza e psicoterapia individuale di coppia e familiare, sostegno alla genitorialità biologica, mediazione familiare, mediazione culturale, consulenza legale familiare, ecc.); le attività di cui al DPCM dell'11 giugno 2020 si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza; le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:

- a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
- b. misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 50 del 2 luglio 2020 – dal 2 luglio: fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate, consentiti gli sport di contatto e di squadra.

Ordinanza n. 51 del 6 luglio 2020 – dal 6 luglio: i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall'ENAC sono sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare affinché venga verificata tempestivamente l'eventuale positività e limitata la circolazione del virus; l'attività di esecuzione dei test sarà condotta dalla ASL Roma 3, territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione delle USCAR; la ASL è tenuta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneità alloggiativa utile ad osservare l'isolamento fiduciario, le persone siano ospitate presso idonea struttura ricettiva, anche alberghiera, garantendo l'isolamento per il tracciamento necessario.

Ordinanza n. 52 dell'8 luglio 2020: attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusura definitiva del villaggio della solidarietà di Castel Romano e per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, all'interno del perimetro della Riserva Naturale Decima - Malafede.

Ordinanza n. 53 del 21 luglio 2020: approvazione del documento recante "Linee di indirizzo per le modalità di accesso e visita dei familiari nelle strutture residenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali".

Ordinanza n. 54 del 22 luglio 2020: consentite le seguenti ulteriori attività: servizi di vacanza collettiva per persone adulte con disabilità nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:

- a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
- b. misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 55 del 28 luglio 2020 – dal 28 luglio: le persone che fanno ingresso in Regione Lazio che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco; i

vettori del trasporto di linea aereo, ferroviario o terrestre acquisiscono dai viaggiatori, al momento della vendita del biglietto o titolo di viaggio, specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello allegato (allegato 1). Presso le stazioni di arrivo dei viaggi di linea terrestri sarà somministrato, su base volontaria, il test sierologico a tutte le persone provenienti da Bulgaria, Romania, Ucraina e, in caso di positività, il test molecolare con tampone nasofaringeo.

Ordinanza n. 56 del 10 agosto 2020 – Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali.

- dal 1° settembre 2020 consentiti i Servizi educativi per l'infanzia (0 -36 mesi) che si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza e consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso;
- le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:
 - a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
 - b. misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
 - c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 57 del 31 agosto 2020: individuazione di professionalità sanitarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio.

Ordinanza n. 58 dell'11 settembre 2020 - dal 16 settembre al 16 ottobre, in via sperimentale:

- i vettori aerei individuano fino a due voli operativi al giorno definiti "Covid-Tested" sulla tratta Roma Fiumicino-Milano Linate, ove trasportare solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti l'imbarco;
- i bambini ricompresi nella fascia 0-6 anni sono esentati, salva l'esplicita richiesta dei genitori di esecuzione del test antigenico rapido;
- i voli a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente alla Regione Lazio; in occasione dell'acquisto del titolo di viaggio deve essere comunicato al passeggero che si tratta di un volo "Covid-Tested";
- i passeggeri che intendono partire da Fiumicino sui predetti voli possono effettuare il test antigenico rapido, con un tampone rino/orofaringeo, presso una delle seguenti strutture gestite dalle Autorità Sanitarie della Regione Lazio e dagli Uffici di Sanità Aerea USMAF: drive-in attivo al parcheggio Lunga Sosta dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci", nelle 72 ore precedenti l'imbarco; presidio sanitario situato all'interno del Terminal 3 dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" al livello "Arrivi", il giorno stesso della partenza;
- in alternativa alle modalità di cui al punto precedente, è possibile presentare al personale dell'USMAF deputato ai controlli una certificazione attestante il risultato negativo di test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti presso altre strutture sanitarie del territorio nazionale; non sarà consentito l'accesso a bordo dei passeggeri in possesso di sola certificazione di test sierologico;
- nel caso di positività al test antigenico rapido o molecolare (RT PCR), il passeggero dovrà attenersi ai protocolli previsti dalle Autorità Sanitarie;
- nel caso di mancato imbarco per risultato positivo al Covid-19 è previsto il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione;
- i vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività dei voli "Covid Tested" e l'emissione del rimborso o del voucher su

richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari;

- i passeggeri già prenotati sui voli individuati dal vettore aereo, qualora decidano di non sottoporsi ai test preventivi richiesti per l'imbarco o esentati in ragione di presentazione di certificato medico relativo alle condizioni di salute, potranno essere trasferiti gratuitamente dal vettore su uno degli altri collegamenti attivi sulla tratta Roma Fiumicino-Milano Linate.

Ordinanza n. 60 del 24 settembre 2020: disposizioni sul di trasporto pubblico non di linea sanitario secondario.

Ordinanza n. 62 del 2 ottobre 2020: dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti ai sensi dell'Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti; l'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e/o sportiva.

Per perseguire in modo **efficace l'obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il SSR possa fronteggiare l'aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni, una quota di 100.000 dosi vaccini, o ulteriore, deve essere resa disponibile alle Farmacie per:** a) garantire l'acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che verrà all'uopo individuato, e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto; b) consentire loro, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla Direzione Salute, oltre che la vendita, anche l'organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino con conseguente assunzione di responsabilità; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto conto della maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS; sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sono definiti con atto della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l'Unità di crisi regionale le modalità di distribuzione tra le farmacie delle dosi vaccino, il prezzo uniforme di partecipazione per l'acquisto del vaccino ed il prezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione, con onere a carico del cittadino; definiti, con atto a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l'Unità di crisi regionale, il numero definitivo delle dosi vaccino, i requisiti e le modalità del servizio di somministrazione/inoculazione dello stesso.

Ordinanza n. 63 dell'8 ottobre 2020: dall'8 ottobre per due settimane consecutive ulteriori misure relative al territorio della Provincia di Latina: numero massimo di 20 persone a feste private, anche successive a cerimonie religiose; massimo 4 ospiti per tavolo, con rispetto del distanziamento sociale, nei ristoranti e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande; chiusura anticipata dei pub, bar e ristoranti alle ore 24; obbligo di esposizione, all'ingresso degli esercizi commerciali e degli uffici aperti al pubblico, di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alle dimensioni dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale; divieto di assembramento nelle aree antistanti l'accesso di scuole, banche, uffici postali e altri uffici pubblici oltre che nei luoghi pubblici (piazze, parchi, spiagge, ecc...); divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o amici ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all'esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero; contingentamento del numero di persone che possono frequentare contemporaneamente palestre, scuole di ballo e altre attività di natura sportiva effettuata in luoghi chiusi; favorito il lavoro agile, laddove praticabile, nelle Aziende con sedi sul territorio della Provincia di Latina; per tutta la durata dell'emergenza, il coordinamento delle graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato per tutti i ruoli del SSR è affidato alla Cabina di regia per il reclutamento straordinario del personale.

LIGURIA

Ordinanza n. 26 del 7 maggio 2020: spostamento termine per il pagamento dei canoni demanio idrico da 30 a 90 giorni.

Ordinanza n. 27 del 7 maggio 2020: demandato ad A.Li.Sa di strutturare una propria organizzazione interna, con funzioni di coordinamento e monitoraggio in ambito di indagine epidemiologica e individuazione delle azioni di contrasto Covid-19; le determinazioni assunte da A.Li.Sa sono vincolanti per gli enti del SSR.

Ordinanza n. 29 del 16 maggio 2020: disposizioni smaltimento DPI.

Ordinanza n. 45 del 13 luglio 2020: adozione delle Linee guida della Conferenza delle Regioni del 9 luglio 2020.

Ordinanza n. 48 del 20 luglio 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:

adozione delle “Indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19” allegate e parte integrante del presente atto; tali indicazioni costituiscono indirizzo alle stazioni appaltanti della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche e forniscono altresì orientamento per appalti di servizi pubblici.

Ordinanza n. 52 dell'8 agosto 2020 - adozione di:

- “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data (All. 1);
- “Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle residenze universitarie” approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 6 agosto 2020 (All. 2);
- “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 durante le battute di caccia in braccata”;

In tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, di estendere detta deroga anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

Ordinanza n. 53 del 10 agosto 2020: riconoscimento alle Asl della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a medici che frequentano il corso di formazione.

Ordinanza n. 54 del 1° settembre 2020: ordinato ad Alisa di acquistare DPI per la copertura del fabbisogno di un mese.

Ordinanza n. 55 del 4 settembre 2020: misure sulla presenza nelle chiese.

Ordinanza n. 57 del 7 settembre 2020:

- prorogata **fino al 15 ottobre** la validità delle ordinanze n. 52 e 55;
- dato atto che per il settore del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario ed automobilistico, urbano ed extraurbano, si applicano le disposizioni previste dal d.P.C.M. 7 settembre 2020; stabilito che gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali provvedano alla riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale e le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all'applicazione di quanto previsto dal d.P.C.M. 7 settembre 2020 ed hanno l'onere di comunicare alla Regione Liguria con cadenza settimanale i dati giornalieri relativi ai servizi effettuati, ai posti offerti ed alla frequentazione dei servizi, al fine del monitoraggio e della riprogrammazione dei servizi stessi;
- dall'8 settembre 2020 consentito il mantenimento del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati.

Ordinanza n. 63 del 23 settembre 2020: Ulteriori misure relative al territorio del Comune di Genova e della Provincia di LaSpezia.

Ordinanza n. 65 del 3 ottobre 2020: prorogate fino **all'11 ottobre 2020** le misure riguardanti il territorio della Provincia della Spezia e il Comune di Genova (obbligo protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto; divieto di manifestazioni pubbliche e private; vietata la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minor entità, ecc.)

Ordinanza n. 66 del 3 ottobre 2020: autorizzazione provvisoria a La Villa Spa della RP di Spotorno (SV).

Ordinanza n. 67 del 7 ottobre 2020: prorogata fino al 15 ottobre 2020, la validità dell'Ordinanza della Regione Liguria n. 57/2020.

LOMBARDIA

Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020 - dall'11 luglio al 15 ottobre: lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 1 della presente ordinanza.

Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 - dal 1°agosto fino al 15 ottobre: per le celebrazioni che si svolgono all'interno degli immobili destinati al culto religioso, il numero di partecipanti è determinato dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone.

Ordinanza n. 596 del 13 agosto 2020:

- la data di avvio delle lezioni è fissata al 7 settembre 2020 per le scuole dell'infanzia e al 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative;
- raccomandata fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell'accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia (in caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino). Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell'eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti;
- modifiche all'ordinanza n. 590, riguardanti le schede: "Ristorazione", "Attività ricettive", "Servizi alla persona", "Palestre", "Strutture termali e centri benessere", "Musei, archivi e biblioteche".

Ordinanza n. 604 del 10 settembre 2020 - dal 11 settembre al 15 ottobre:

1. obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto; tale obbligo si applica anche all'aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi; non soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; soggetto all'obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali; per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica;
2. le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1: Ristorazione, Stabilimenti balneari e spiagge, Attività ricettive e locazioni brevi, Strutture turistico-ricettive all'aria aperta, Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù, Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura, Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi, Commercio al dettaglio su aree pubbliche, Uffici aperti al pubblico, Piscine, Palestre, Manutenzione del verde, Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura, Attività fisica all'aperto, Noleggio veicoli e altre attrezzature, **Informatori scientifici del farmaco** e vendita porta a porta, Aree giochi per bambini, Circoli culturali e ricreativi, Formazione professionale, Spettacoli, Parchi

- tematici, faunistici e di divertimento, Servizi per l'infanzia e l'adolescenza, Professioni della montagna, Guide turistiche, Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo, Strutture termali e centri benessere, Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse, Congressi e manifestazioni fieristiche, Discoteche e sale da ballo;
3. i datori di lavoro devono rilevare prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro;
 4. nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro; 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento; 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi; 4. in ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a rammentare al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19;
 5. raccomandata fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso; in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria;
 6. fortemente raccomandato l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid";
 7. raccomandata fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all'ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell'eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata.

Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020 - dal 17 settembre al 15 ottobre:

Sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino, in via sperimentale, i vettori aerei individuano fino a due voli operativi al giorno definiti "Covid-Tested" riservati al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o di passeggeri che presentano la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle settantadue ore precedenti l'imbarco. In occasione dell'acquisto del titolo di viaggio, il vettore deve comunicare al passeggero che si tratta di un volo "Covid-Tested". I passeggeri che intendono partire dall'Aeroporto di Milano - Linate "Enrico Forlanini" con i predetti voli "Covid-Tested" possono effettuare il test antigenico rapido presso una delle tre postazioni collocate in un'area sterile della zona arrivi/ritiro bagagli dello scalo milanese, con la collaborazione del gestore del servizio aeroportuale. I passeggeri già prenotati sui voli individuati come "Covid-Tested", qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per l'imbarco o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, sono trasferiti

gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla tratta Milano Linate-Roma Fiumicino a seguito di richiesta in tal senso presentata al vettore aereo. In caso di mancato imbarco per risultato positivo al Covid-19, il vettore aereo rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero, emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per diciotto mesi dalla data di emissione.

Ordinanza n. 610 del 19 settembre 2020 - fino al 15 ottobre: dal 19 settembre consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento e nel rispetto delle misure previste.

MARCHE

Ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020: mobilità conviventi con persone affette da disturbo dello spettro autistico certificato dall'autorità sanitaria.

Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020: dal 25 aprile per la durata dell'emergenza e comunque non superiore a sei mesi: modalità gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 25 del 28 aprile 2020: prorogati di 90 giorni i termini per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e del controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 giugno. Attività di ispezione sospesa fino al 31 luglio.

Decreto n.145 del 4 maggio 2020 - dal 5 maggio: consentita l'attività di toelettatura degli animali di compagnia, e l'attività di tutte le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane che svolgono attività non aperte al pubblico.

Decreto n.146 del 5 maggio 2020: consentiti i servizi di cura degli animali da compagnia, l'attività di allenamento e di addestramento dei cani esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste autorizzate; consentito l'accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell'adozione.

Decreto n.147 del 6 maggio 2020: consentiti all'interno della regione allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale; vietato avvalersi dei locali interni ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce, ecc.; consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo; consentite le sessioni di allenamento in forma individuale e non di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazione nazionali ed internazionali, a porte chiuse.

Decreto n.152 del 15 maggio 2020 - dal 18 maggio: riaperte le seguenti attività produttive, commerciali e artigianali: somministrazione di alimenti e bevande svolte anche da parte di attività artigianali e nei Circoli privati; acconciatore, estetista, centro benessere; commercio su aree pubbliche; commercio al dettaglio in sede fissa; tatuatore e piercing; sgombero cantine e solai.

Decreto n.153 del 16 maggio 2020 - dal 18 maggio, consentiti: l'esercizio delle attività turistiche, l'attività dei servizi delle agenzie di viaggio e dei tour operator; l'attività degli stabilimenti balneari, in rispetto alle normative vigenti e agli specifici protocolli regionali.

Decreto n.154 del 16 maggio 2020 - dal 18 maggio, aperte le attività nel settore Autoscuole, Scuole nautiche e studi di Consulenza automobilistica, subordinate al rigoroso rispetto del Protocollo di regolamentazione di cui all'allegato parte integrante dell'ordinanza.

Decreto n.156 del 18 maggio 2020 – dal 25 maggio assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura in territorio regionale.

Decreto n.157 del 18 maggio 2020 – dal 18 maggio consentito l'esercizio delle attività di gestione di parchi e luoghi di attrazione turistico-ricreativa, in cui sono inclusi: Giardini zoologici, orti botanici, riserve naturali, nonché l'attività di visita delle 'Grotte di Frasassi'.

Decreto n.158 del 20 maggio 2020 – dal 25 maggio consentita l'attività svolta presso palestre e piscine; consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, degli sport individuali e di squadra e l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento.

Decreto n.159 del 20 maggio 2020 – dal 21 maggio consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre Regioni.

Decreto n.162 del 22 maggio 2020: chiarimenti e disposizioni attuative per navigazione da diporto.

Decreto n.181 del 26 maggio 2020 - dal 26 maggio consentito l'esercizio delle attività delle professioni turistiche (guide turistiche, accompagnatori turistici, tecnici di comunicazione e marketing, guide naturalistiche) e l'esercizio delle attività dei parchi tematici, parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti.

Decreto n.186 del 29 maggio 2020 - dal 30 maggio: misure per la gestione dell'emergenza in materia di agriturismo.

Decreto n.187 del 30 maggio 2020 - dal 1° giugno: riaperte le attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, subordinatamente al rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione del protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Decreto n.188 del 5 giugno 2020 – dall'8 giugno, consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all'aperto, con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese. La parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all'interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire e ridurre il rischio di contagio definite nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2020; consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa.

Decreto n.193 del 12 giugno 2020 – dal 15 giugno: misure per la gestione dell'emergenza per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza.

Decreto n.194 del 12 giugno 2020 – fino al 31 agosto: riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini e adolescenti e di attività ludico-ricreative, di educazione non formale ed attività sperimentali di educazione all'aperto.

Decreto n.203 del 15 giugno 2020: recepite le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni l'11 giugno 2020 per le sole attività di seguito elencate: 1. Cerimonie (dal 16 giugno); 2. Sagre e fiere locali (dal 16 giugno); 3. sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse (dal 16 giugno); 4. Strutture termali e Centri benessere (dal 19 giugno); 5. Congressi e grandi Eventi Fieristici (dal 19 giugno); 6. Discoteche (dal 19 giugno).

Decreto n.205 del 24 giugno 2020 - dal 25 giugno: l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa è stabilito dalle ore 6.00 fino alle ore 24.00; l'apertura domenicale e festiva è libera; nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione possibile effettuare le vendite promozionali in deroga; consentito a due persone non conviventi viaggiare insieme su un veicolo a condizione che entrambe le persone indossino casco integrale o una mascherina almeno chirurgica.

Decreto n.207 del 25 giugno 2020: Linee guida per lo svolgimento di gare e prove cinofile.

Decreto n.208 del 27 giugno 2020: Disposizioni relative agli sport da contatto.

Decreto n.211 del 9 luglio 2020 - dal 10 luglio:

- consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°;
- consentita la messa a disposizione di giornali, riviste, dépliant illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti all'interno degli esercizi commerciali, degli esercizi di Somministrazione di Alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti, etc) e di servizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti nonché nei circoli ricreativi a determinate condizioni;
- consentito l'uso delle carte da gioco purché siano rispettate determinate indicazioni;
- adottate le linee guida regionali per gli ippodromi.

Decreto n.221 del 28 luglio 2020 - dal 28 luglio: consentita la formazione dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, svolta anche con attività in presenza nel rispetto delle attuali norme relative dal distanziamento sociale ed utilizzo mascherine chirurgiche nei locali chiusi.

Decreto n.229 del 5 agosto 2020: recepito il documento adottato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 3/8/2020, recante "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", allegato al presente decreto; determinato che la data per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 0-3 anni, è fissata a partire dal 1° settembre 2020.

Decreto n.232 del 13 agosto 2020: confermata l'apertura di Discoteche, di sale da ballo e di locali assimilati nella Regione Marche, nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome; di prendere atto che nella Regione Marche non si sono verificati casi di contagi da coronavirus da contatti in discoteca o sala da ballo o locali assimilati.

Decreto n.233 del 13 agosto 2020: dal 17 agosto consentita la partecipazione del pubblico a eventi sportivi, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per l'impianto sportivo all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 1; stabilito che gli sport di contatto, laddove non debbano essere specificatamente regolamentati dalle Federazioni Sportive o dalle Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI/CIP, in quanto praticati presso organizzazioni sportive ad essi affiliate, sono consentiti dalla data di adozione del presente atto, nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 2.

Decreto n.233 del 13 agosto 2020 - dal 28 agosto: disposizioni sul distanziamento in occasione delle cerimonie religiose all'interno degli edifici.

Decreto n.253 del 4 settembre: modifica e integrazione delle linee guida adottate dalla regione inerenti misure di distanziamento per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza.

Decreto n.254 del 9 settembre: Disposizioni per la partecipazione del pubblico in occasione di eventi sportivi eccezionali realizzati in impianti sportivi al chiuso a seguito del DPCM 7 settembre 2020.

Ordinanza n.35 dell'11 settembre: dal 14 settembre, nuove modalità di organizzazione dei servizi di TPL per il contenimento del contagio.

Ordinanza n.36 del 3 ottobre - dal 4 ottobre: obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata; l'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e/o sportiva.

Ordinanza n.37 del 7 ottobre: smaltimento rifiuti non pericolosi.

MOLISE

Ordinanza n. 26 del 2 maggio 2020 – per tutta la durata dello stato di emergenza: revisione della programmazione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano.

Ordinanza n. 30 del 15 maggio 2020 – dal 18 maggio fino al termine emergenza: consentite le attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria erogate dalle strutture pubbliche e private nell'intero territorio regionale alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all'allegato 1.

Ordinanza n. 33 del 10 giugno 2020 – fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria: modalità di smaltimento DPI; obbligo ai titolari delle attività economiche - produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, di posizionare in prossimità delle uscite dal luogo delle stesse contenitori dedicati alla raccolta di tali rifiuti.

Ordinanza n. 35 del 10 giugno 2020 – fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria: le attività di medicina legale nell'intero territorio regionale devono svolgersi nel rispetto degli indirizzi operativi di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.

Ordinanza n. 36 del 21 giugno 2020 – fino alla cessazione dello stato di emergenza: dal 21 giugno le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e le attività di centri benessere, di centri termali non inclusi nell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, di centri culturali e di centri sociali nell'intero territorio regionale consentite alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui alle Linee guida delle Regioni dell'11 giugno.

Ordinanza n. 37 dell'8 luglio 2020 – fino alla cessazione dello stato di emergenza: consentiti gli sport di contatto senza presenza di pubblico e nelle strutture all'aperto; consentito all'esterno delle attività commerciali e all'interno delle stesse l'allestimento di appositi spazi destinati alla consultazione da parte degli avventori di riviste e materiale informativo di uso promiscuo a condizione che i medesimi spazi siano dotati di erogatori di gel sanificante o, in alternativa, di guanti monouso e che la consultazione avvenga con l'uso di mascherine.

Ordinanza n. 38 del 13 luglio 2020 – fino alla cessazione dello stato di emergenza: sostituite le precedenti linee guida per la riapertura delle attività economiche e con le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni del 9 luglio 2020; dall'entrata in vigore della presente ordinanza è fatto obbligo agli esercenti le attività dei settori economici, produttivi e ricreativi di attuare e adeguarsi alle linee guida; lo svolgimento delle attività economiche e produttive in violazione delle disposizioni determina l'applicazione delle sanzioni.

Ordinanza n. 39 del 4 agosto 2020: disposizioni in materia di trasporto pubblico marittimo.

Ordinanza n. 40 del 5 agosto 2020: prorogate le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 35, n. 36, n. 37 n. 38 anche al periodo successivo al 31 luglio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Ordinanza n. 41 dell'11 agosto 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:

Aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive (All.1). Fermo restando i divieti imposti ad alcune attività dal DPCM del 7 agosto 2020 tali linee guida si applicano anche alle attività economiche, produttive e ricreative che, seppure non espressamente contemplate nelle medesime linee guida, si svolgano con modalità analoghe a quelle regolamentate. Le ordinanze n. 36 e n. 37 continuano a trovare applicazione per le parti non in contrasto con le disposizioni del presente atto.

Ordinanza n. 42 del 14 agosto 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:

Nei confronti delle persone che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, si applicano – in aggiunta alle disposizioni nazionali vigenti – le seguenti ulteriori misure di prevenzione, alternative tra loro: a) le persone che nelle 72 ore antecedenti il loro ingresso nel territorio nazionale si siano sottoposte ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, sono poste in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all'esito negativo di un ulteriore tampone da effettuarsi, a cura dell'ASREM, nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio regionale; b) le persone che non abbiano effettuato il test di cui alla precedente lettera a) nelle 72 ore antecedenti il loro ingresso nel territorio nazionale sono poste in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all'esito negativo di un tampone da effettuarsi, a cura dell'ASREM, nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio regionale, e di un ulteriore tampone da effettuarsi, sempre a cura dell'ASREM, nei 10 giorni successivi all'effettuazione del primo tampone.

Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale al Dipartimento di prevenzione dell'ASREM utilizzando l'indirizzo e-mail coronavirus@asrem.org e specificando il luogo di dimora o abitazione e i propri recapiti.

Ordinanza n. 43 del 28 agosto 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:

consentiti gli sport di contatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida per la prevenzione del contagio da COVID 19 approvate dalle rispettive federazioni.

Ordinanza n. 44 dell'8 settembre 2020: Le disposizioni dell'ordinanza n.42 del 14 agosto 2020 si applicano anche al periodo successivo al 7 settembre fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Ordinanza n. 45 del 26 settembre 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza: consentita la partecipazione del pubblico agli eventi e manifestazioni sportive da svolgersi sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida contenute nel documento allegato alla presente ordinanza.

PIEMONTE

Decreto n.85 del 10 agosto 2020 – dall'11 agosto 2020 al 15 ottobre:

- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante
- obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
- obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;
- consentito l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza previa rilevazione della temperatura corporea;
- applicate sul territorio regionale le misure di informazione e prevenzione contenute nel D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- autorizzato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- autorizzato l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;
- autorizzata l'attività sportiva o motoria all'aperto nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- consentite l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento e delle schede tecniche "Piscine" e "Palestre" contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate al presente provvedimento;
- consentite le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Impianti a fune" allegata al presente provvedimento;
- consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse";
- svolti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Cinema e spettacoli dal vivo";
- consentito l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
- assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Musei, archivi e biblioteche";
- consentite le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite nel rigoroso rispetto delle schede tecniche "Strutture termali e centri benessere" e "Circoli culturali e ricreativi";

- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rigoroso rispetto delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";
- consentite le attività dei servizi di ristorazione e le attività di catering continuativo su base contrattuale nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Ristorazione";
- consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Servizi alla persona";
- consentiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Attività turistiche";
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Attività ricettive";
- consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere le attività di formazione professionale nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Formazione professionale";
- consentite attività di parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici ed assimilati nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Parchi tematici e di divertimento";
- consentito svolgere le professioni della montagna e di guide turistiche nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Professioni della montagna e guide turistiche";
- consentita l'apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con attività di ballo svolte esclusivamente in spazi esterni, nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Discoteche";
- consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico";
- autorizzato lo svolgimento di attività ludiche con materiali che non consentono una puntuale ed accurata igienizzazione, quali le carte da gioco, e la messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura nel rigoroso rispetto di determinate indicazioni;
- per il trasporto pubblico regionale-locale extraurbano è autorizzata la deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020, consentendo l'occupazione del 100% dei posti "seduti" per i quali il mezzo di trasporto è omologato;
- autorizzati gli sport di contatto e squadra nel rigoroso rispetto della scheda "Proposta alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra".

Decreto n.88 del 27 agosto 2020:

Misure per la ripresa delle attività dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno educativo 2020-2021.

Decreto n.99 del 19 settembre 2020 – fino al 15 ottobre: dal 20 settembre consentita la presenza del pubblico durante le competizioni sportive del campionato di calcio della serie A all'interno degli impianti all'aperto nel rigoroso rispetto delle disposizioni nazionali vigenti e delle "Linee di indirizzo regionali per la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive del campionato di serie A" (allegato sub 1)

Decreto n.102 del 2 ottobre 2020 – dal 3 ottobre: Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell'ambito del trasporto scolastico. Obbligo a tutti i cittadini nelle fasi di entrata e di uscita di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie.

Decreto n.104 del 7 ottobre 2020: prorogata sino al **15 ottobre** l'efficacia dei decreti n. 85 e n. 99.

Decreto n.105 del 7 ottobre 2020: Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

DGP n. 656 del 16 maggio 2020: approvazione del documento "REPORT COVID-19: LA MALATTIA" parte integrante della delibera; **dal 18 maggio:** consentite tutte le attività di ristorazione, dei servizi di parrucchiere e altri trattamenti estetici e delle altre attività elencate, nella medesima delibera, con il rispetto delle linee guida indicate.

Ordinanza n. 281257 del 23 maggio 2020 – dal 25 maggio: nuove disposizioni sul trasporto locale pubblico.

Ordinanza n. 289531 del 27 maggio 2020 – dal 3 giugno: consentito lo svolgimento in presenza degli esami di qualifica e diploma professionale; ammessa la ripresa delle esperienze in presenza di tirocini curriculari ed estivi.

Ordinanza n. 296856 del 1° giugno 2020: dall'8 giugno, ammessa la ripresa dei servizi socioeducativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia.

Ordinanza n. 347363 del 19 giugno 2020: consentite dal 19 giugno sale slot, sale giochi, sale scommesse e bingo.

Ordinanza n. 359684 del 24 giugno 2020: disposizioni per la ripresa dei servizi educativi e didattici di istruzione e formazione professionale.

Ordinanza n. 367483 del 29 giugno 2020: dal 29 giugno nuove misure sul trasporto pubblico locale e sulla riapertura dei servizi didattici e educativi di istruzione e formazione professionale.

Ordinanza n. 385336 del 3 luglio 2020 - dal 3 luglio: proroga controllo funzionale macchine irroratrici; consentiti gli sport di contatto e di squadra; consentito lo svolgimento del servizio di buffet.

Ordinanza n. 411120 del 15 luglio 2020 - dal 15 luglio fino al 15 ottobre:

- obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- confermato l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tranne per le persone "conviventi", inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti;
- applicazione delle di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 (ovvero DPC 14 luglio), nei casi in cui non siano previste misure specifiche regionali;
- confermata la sospensione fino al 31 luglio 2020 di congressi, grandi eventi fieristici ed eventi ad essi assimilabili in quanto trattasi di eventi che vedono la partecipazione di un numero considerevole di persone da ospitare in ambienti chiusi e per i quali difficilmente possono essere rispettati le misure di sicurezza e di prevenzione dal contagio, stante l'attuale persistenza, anche se contenuta, della diffusione del virus.

Ordinanza n. 422780 del 17 luglio 2020 – dal 17 luglio fino al 15 ottobre: ulteriori disposizioni su: servizio a buffet, utilizzo impianti a fune, luoghi di riparo in montagna, ristorazione.

Ordinanza n. 464741 del 31 luglio 2020: prorogata l'efficacia delle **precedenti ordinanze fino al 15 ottobre** che non avevano una scadenza. Dal 5 agosto le aziende di trasporto riattivano l'emissione di biglietti a bordo. Rivisto il PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO REV.7 (allegato all'ordinanza).

Ordinanza n. A001/2020 del 13 agosto 2020: dal 1° settembre: consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi che non superino i 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e i 200 per gli impianti sportivi al chiuso; consentiti congressi e grandi eventi fieristici; i lavoratori agricoli provenienti da paesi per i quali è previsto l'isolamento domiciliare possono svolgere la quarantena in forma attiva, lavorando nella medesima azienda agricola; riduzione delle distanze in piscina per attività motoria non natatoria; obblighi per le persone provenienti da Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

Ordinanza n. 516106 del 25 agosto 2020:

- dal 1° settembre 2020, l'attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia deve essere svolta in osservanza dell'allegato documento recante "Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Nidi d'infanzia e micronidi (0-3 anni) e servizio tagesmutter – nidi familiari";
- approvato il Protocollo (All. 3) da rispettare per tutti gli eventi sportivi che, a partire dal 1° settembre 2020, potenzialmente possono superare il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso;
- approvato il fac-simile (All. 4) per l'autodichiarazione di assenza di sintomatologia;
- misure per la partecipazione alle celebrazioni che si svolgono nelle chiese di culto cattolico
- dal giorno 3 settembre 2020 i bambini nella fascia d'età 3-6 anni, che fruiscano del servizio di trasporto pubblico locale (di linea e non di linea), devono indossare la mascherina a copertura delle vie respiratorie per il tempo necessario al compimento del viaggio;
- obbligo dell'utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie per tutte le persone presenti nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici, religiosi e degli impianti sportivi in tutte quelle occasioni in cui si può formare potenziale assembramento;
- il raggio di 50 metri può essere aumentato dal Sindaco del Comune sul cui territorio insiste l'edificio o l'impianto interessato.

Ordinanza n. 537055 del 3 settembre 2020: Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell'ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico.

Ordinanza n. 537065 del 3 settembre 2020 - dal 14 settembre: Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico.

Ordinanza n. 545884 dell'8 settembre 2020: prorogata fino al **15 ottobre 2020** l'efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate.

Ordinanza n. 619122 dell'8 ottobre 2020: prorogata **fino al 15 ottobre** l'efficacia delle misure di cui alle ordinanze n. 411120 e n. 422780; prorogata fino al **31 gennaio 2021** l'efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate; fino al 15 ottobre obbligo di mascherina.

PROV.BOLZANO

Ordinanza n. 14 del 26 marzo 2020: sospensione scadenze pagamenti tributi comunali fino al 15 dicembre 2020, tariffe comunali fino al 30 giugno 2020, rette delle scuole dell'infanzia, contributi per il servizio di mensa scolastica, compartecipazioni tariffarie per i servizi di assistenza alla prima infanzia, ingiunzioni di pagamento e misure straordinarie in materia di procedimenti e termini amministrativi.

Legge Prov.le n. 4 dell'8 maggio 2020 - dall'8 maggio: ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie.

Per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

- divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e utilizzo, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale sanitario; i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica;
- attività sportiva e attività motoria svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all'allegato A;
- coltivazione di superfici agricole e orti, cura del bosco, caccia, pesca e cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza;
- per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali;
- per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone, ad eccezione degli eventi ecclesiastici o religiosi;
- tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, e ingressi in modo dilazionato e rispettare le misure di cui all'allegato A;
- **dall'11 maggio riaperti:** le attività commerciali al dettaglio; le attività inerenti i servizi alla persona e gli altri settori dei servizi; i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili;
- **dal 25 maggio** riprendono l'attività le strutture ricettive e le attività turistiche, gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico;
- **dall'8 maggio riaperte tutte le attività produttive industriali,** artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio provinciale, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza;
- per i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, attività formative o prove di esame, viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate. si applica la normativa statale emergenziale in vigore;
- possibile l'offerta dei servizi sociali a partire dall'entrata in vigore della presente legge;
- procedure concorsuali pubbliche e private, esami di idoneità presso gli uffici periferici della motorizzazione civile si svolgono qualora sia possibile garantire le norme di sicurezza;
- possibilità di disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali applicando comunque la normativa statale;
- i sindaci altoatesini, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate;
- istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia per effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e proporre, in caso di ripresa del numero dei contagi, l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività riaperte dalla presente legge.

Ordinanza n. 26 del 19 maggio 2020:

- **dal 3 giugno** sono consentiti tutti gli spostamenti verso le altre Regioni;

- sui mezzi di trasporto di linea in ingresso in Italia l'equipaggio e i passeggeri devono essere muniti di mezzi di protezione individuale;
- le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista;
- possono riprendere le attività addestrative e i corsi di formazione dei Vigili del fuoco, delle organizzazioni di volontariato e quelli organizzati da enti dipendenti dalla Provincia;
- le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie possono rimanere aperte anche la domenica e i festivi;
- per quanto riguarda gli accessi a sale di attesa, strutture di ospitalità e lungo degenza e penitenziari, continuano ad applicarsi: divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- ammesse le attività di formazione pratica a distanza ed in presenza, inclusi tirocini e stage in azienda, qualora esse costituiscano parte integrante di cicli di qualificazione continua o di percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali;
- prorogata la sospensione dei comizi elettorali su tutto il territorio provinciale fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Ordinanza n. 27 del 22 maggio 2020: al fine di consentire la graduale ripresa delle cerimonie religiose con la presenza fisica dei credenti, si osservino i protocolli di cui agli allegati da 1 a 6, firmati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'Interno e dai rappresentanti delle relative Comunità.

Ordinanza n. 28 del 22 maggio 2020: dal 25 maggio i centri fitness riprendono la loro attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure previste; i mercatini dell'usato possono riprendere la loro attività nel rispetto delle misure previste dalla legge provinciale n. 4.

Ordinanza n. 29 del 6 giugno 2020: gli eventi e le manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone si tengono devono osservare le misure previste dalla legge provinciale n. 4.; le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si devono tenere nel rispetto delle misure di cui all'allegato 2.

Ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2020: le misure specifiche per eventi e manifestazioni contenute nell'ordinanza n. 29 sostituite da quelle contenute nell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4.

Ordinanza n. 31 del 17 giugno 2020: Fatte salve le eventuali future limitazioni che dovessero rendersi necessarie, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, nonché da e per Stati diversi da quelli precedentemente elencati.

Ordinanza n. 32 del 26 giugno 2020: consentito ai gestori di rifugi alpini, limitatamente alla stagione estiva 2020, trasportare in elicottero dei container da posizionare nelle immediate vicinanze del rifugio e da destinare all'espletamento delle misure di prevenzione o a deposito di materiale; tali locali non possono, in ogni caso, essere utilizzati per predisporre posti letto; **dal 27 giugno** possono riprendere le corse dei cavalli con la presenza del pubblico nell'Ippodromo di Merano.

Ordinanza n. 34 del 1° agosto 2020: per i lavoratori agricoli stagionali provenienti da Romania e Bulgaria è prevista la possibilità di esecuzione di test per l'individuazione tempestiva di infezione SARS-CoV-2; i lavoratori in ingresso dai Paesi citati, non in possesso di referto di negatività per infezione SARS-CoV-2 da test molecolare effettuato presso Centro certificato nel Paese di origine nei precedenti 4 giorni dall'ingresso nel territorio provinciale, possano essere sottoposti a test molecolare per infezione SARS-CoV-2 nel più breve tempo possibile dall'ingresso nel territorio della Provincia; sulla base delle risultanze dei predetti test molecolari sono previste modalità di

isolamento domiciliare, per il periodo previsto di giorni 14; in assenza di negatività al test molecolare le modalità di svolgimento del periodo di isolamento sopradescritte non trovano applicazione.

Ordinanza n. 35 del 17 agosto 2020:

- obbligo sull'intero territorio provinciale di usare le protezioni delle vie respiratorie, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche dei luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Ordinanza n. 39 del 3 settembre 2020 – dal 3 settembre fino a revoca: l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige deve provvedere, anche in deroga, al reclutamento del personale strettamente necessario a far fronte all'emergenza sanitaria per le strutture Servizio Igiene e Sanità pubblica, Dipartimento di Prevenzione, Laboratorio di microbiologia, Dipartimento di Emergenza e urgenza e CUPP.

Ordinanza n. 40 del 9 ottobre 2020:

- confermate tutte le misure di sicurezza vigenti, sia generali che specifiche, volte a contenere e prevenire la diffusione del virus; obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, se non diversamente stabilito da protocolli di sicurezza o da altre misure regionali; obbligo di indossare il predetto dispositivo in tutti i luoghi all'aperto, quando ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi e comunque in ogni situazione di possibile assembramento; esentati coloro che stanno svolgendo attività sportiva o che si spostano in bicicletta/monopattino, i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- Intensificati i controlli del rispetto delle misure di sicurezza vigenti, sia generali che relative ad ambiti specifici e alle attività economiche.
- Raccomandato a tutti i cittadini di rinunciare a feste e occasioni di ritrovo con persone non conviventi che possano comportare assembramenti, sia in locali aperti al pubblico che in luoghi privati.

PUGLIA

Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020:

- **dal 18 maggio**, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale ed è consentito lo spostamento nelle seconde case;
- vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obbligo di osservare le prescrizioni contenute nell'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;
- **dal 18 maggio**, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi; servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio; attività ricettive alberghiere; strutture ricettive all'aria aperta; campeggi e zoo;
- **dal 25 maggio**, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: stabilimenti balneari; musei, archivi e biblioteche; attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con esclusione attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;
- gli esercenti e i titolari delle attività e dei servizi nonché gli utenti, sono obbligati ad adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee guida regionali elaborate e allegate quale parte integrante e vincolante della presente ordinanza.

- le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici, e consentire l'utilizzo delle spiagge libere a decorrere dal 25 maggio nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali.

Ordinanza n. 238 del 17 maggio 2020: Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario.

Ordinanza n. 243 del 24 maggio 2020: approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) integrate per i settori "Attività turistiche: stabilimenti balneari e spiagge", "Piscine", "Strutture ricettive", "Strutture ricettive all'aria aperta".

Dal 25 maggio: consentita la riapertura delle seguenti attività: attività di centri per corsi e lezioni individuali privati; attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante; consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali per allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione.

Restano consentite attività di: pesca nelle acque interne e in mare; allenamento e di addestramento di cani e cavalli; toelettatura animali; ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra.

Ordinanza n. 245 del 2 giugno 2020: dal 3 giugno, tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall'estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:

- segnalano lo spostamento, il trasferimento o l'ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano;
- conservano per un periodo di trenta giorni l'elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

In pieno spirito di collaborazione, è vivamente consigliato di scaricare l'app "IMMUNI".

È esclusa l'applicabilità della misura precedente agli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

Ordinanza n. 255 del 10 giugno 2020: approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura di ulteriori attività.

- Con decorrenza immediata, consentite le seguenti attività: Strutture termali e centri benessere; Accompagnatori e guide turistiche; Circoli culturali e ricreativi;
- dal 15 giugno 2020, consentite le seguenti attività: Cinema e spettacoli dal vivo; Servizi per l'infanzia e l'adolescenza; Attività congressuali e grandi eventi fieristici.

Ordinanza n. 259 del 12 giugno 2020: approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle ulteriori attività.

dal 15 giugno, consentite le seguenti attività: aree giochi attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all'aperto;

dal 22 giugno, consentite le seguenti attività: attività ludico-ricreative e educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto "outdoor education" per bambini e adolescenti di età 3-17 anni; campi estivi.

dal 25 giugno, consentito lo svolgimento degli sport di contatto, previa intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport ed in conformità a quanto disposto dal dpcm 11 giugno 2020.

Ordinanza n. 269 del 24 giugno 2020: dal 25 giugno consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale.

Ordinanza n. 273 del 29 giugno 2020: dal 1° luglio, consentita la ripresa del trasporto pubblico regionale/locale.

Ordinanza n. 278 del 2 luglio 2020: dal 3 luglio consentito lo svolgimento di sagre, feste e fiere locali in tutto il territorio pugliese, nel rispetto delle misure di prevenzione.

Ordinanza n. 283 dell'8 luglio 2020: approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per tutte le attività

economiche, produttive e sociali attualmente riaperte nel territorio della Regione Puglia, debitamente integrate ed aggiornate all'attualità.

In tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga è estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

Nei mezzi di trasporto privati, muniti di mascherina o adeguata protezione delle vie aeree, possono viaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori / commensali abituali, afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

Ordinanza n. 295 del 12 luglio 2020: Disposizioni in materia di trasporto marittimo di passeggeri.

Ordinanza n. 335 dell'11 agosto 2020 - dal 12 agosto: fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dal dpcm del 7 agosto 2020, tutti i cittadini pugliesi che abbiano soggiornato o transitato, per vacanza, o vacanza - studio, in Spagna, Malta e Grecia, e che rientrino in Puglia presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l'obbligo di:

- segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, utilizzando l'apposito modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Ordinanza n. 336 del 12 agosto 2020 – dal 13 agosto:

- obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all'esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati (ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni, nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina);
- obbligo per gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati di usare protezioni delle vie respiratorie sempre, anche all'aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali;
- obbligo per gli esercenti, all'ingresso dei predetti locali, di rilevare la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°;
- ferme tutte le altre misure relative alle attività di intrattenimento danzante all'aperto di cui alle Linee Guida regionali adottate con ordinanza 283/2020.

Ordinanza n. 339 del 19 agosto 2020: nominato il prof. Pietro Luigi Lopalco quale Consigliere Scientifico del Presidente ai fini del coordinamento della Task Force anti COVID-19.

Ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020: Con efficacia immediata, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo

di rispettare il distanziamento fisico. L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

SARDEGNA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziati per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Determina n. 537 del 24 giugno 2020 - aggiornato il Documento operativo "Preparazione e risposta all'emergenza derivante da casi di Covid – 2019 nel territorio regionale", costituito da un documento principale e undici allegati; tale Documento operativo aggiorna le **modalità organizzative** che la Regione ha disposto per far fronte alla gestione di casi di Covid-19 nel territorio regionale, nel rispetto dei Protocolli sanitari e delle disposizioni operative definite a livello nazionale dal Ministero della salute e, a livello regionale, dal Presidente della Regione.

Ordinanza n. 30 del 4 luglio 2020 - dal 4 luglio consentita la ripresa degli sport di contatto e di squadra sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite nelle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" del DPCM 11 giugno 2020.

Ordinanza n. 31 del 4 luglio 2020 - dal 4 luglio ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali.

Ordinanza n. 43 dell'11 settembre 2020 - dal 9 settembre al 23 ottobre:

- tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello – allegato "A" – da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Coronavirus" della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l'applicazione "Sardegna Sicura", scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria;
- ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e ad un documento d'identità in corso di validità. La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione;
- tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì: a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Le società di gestione aeroportuale e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori); b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione, dando eventualmente anche il proprio consenso all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale;
- obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati sulle linee di collegamento con la Sardegna;
- i nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti;

- i collegamenti aerei e marittimi da e per la Sardegna già autorizzati sono confermati, in armonia a quanto previsto dal DPCM 7 settembre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute;
- consentite le attività di aviazione generale negli aeroporti dell'intero territorio regionale;
- confermata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma; confermata la programmazione ordinaria con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara; consentita, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, l'occupazione dell'80% dei posti totali stabiliti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali;
- consentito il traffico merci e il traffico passeggeri sulla rotta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio e vv.
- i soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti: 1. a registrarsi secondo le modalità previste; 2. a dichiarare di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura corporea al momento della partenza; 3. a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto da Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione, dando facoltativamente anche il proprio consenso all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale.
- **dal 14 settembre** tutti i passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale, provenienti dall'estero e/o dal territorio nazionale, sono invitati a presentare, all'atto dell'imbarco, l'esito di un test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19. I passeggeri potranno, alternativamente, dimostrare, sempre all'atto dell'imbarco, di aver compilato on line apposita autocertificazione, comprovante di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo, avendo cura di indicare obbligatoriamente: a) il tipo di test effettuato e la data di esecuzione; b) il nome della struttura (pubblica, privata o privata accreditata) presso la quale lo stesso test è stato effettuato. I passeggeri sono tenuti a compilare la suddetta autocertificazione nell'ambito della registrazione;
- **dal 14 settembre**, solo in via transitoria, i passeggeri sopra individuati, che si presentino sul territorio regionale privi della necessaria certificazione, accettano di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale, a cura dell'azienda sanitaria locale di riferimento ovvero presso una struttura privata accreditata;
- le società di gestione aeroportuale, l'Autorità di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto e i gestori dei porti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a verificare che i passeggeri all'atto dell'imbarco siano muniti della certificazione, dando immediata comunicazione dei nominativi dei passeggeri non muniti di certificato di negatività alla direzione generale dell'Assessorato dell'igiene e sanità della Regione Sardegna, dell'arrivo degli aerei, delle navi, dei natanti da diporto e dei pescherecci in arrivo sul territorio regionale.
- tali misure preventive non si applicano ai soggetti che: a) esercitano attività funzionali ad organi costituzionali; b) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; c) al personale viaggiante su navi e aerei, per motivi di lavoro e salute; d) in tutte le altre ipotesi previste all'art. 6, commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020, in coerenza a quanto disposto dal DPCM 7 settembre 2020.
- con decorrenza immediata è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di indossare per l'intera giornata (h. 24) protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti gli ambienti chiusi o aperti in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro (tranne i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità);

- per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati.

Ordinanza n. 44 del 22 settembre 2020 – fino al 15 ottobre: disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n. 46 del 6 ottobre 2020: proroga dell'ordinanza n.43 fino al 23 ottobre 2020.

Ordinanza n. 47 del 9 ottobre 2020 – dal 10 ottobre al 15 ottobre: consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all'aperto, durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento: obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante i suindicati eventi sportivi.

SICILIA

Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020: istituite le **Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat)** in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del DL n. 14 del 9 marzo 2020. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia.

Ordinanza n. 35 del 19 settembre 2020 – dal 18 settembre al 15 ottobre: misure restrittive per le Comunità "Missione, Speranza e Carità" a Palermo.

Ordinanza n. 36 del 27 settembre 2020 – dal 30 settembre al 30 ottobre:

- obbligo per ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa (nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti); dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi;
- le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle prescrizioni, anche mediante azioni di controllo, con la erogazione delle sanzioni previste dalla legge;
- esclusi dall'obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima;
- chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l'obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione; i cittadini residenti in Sicilia adempiranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; a queste misure dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza;
- le Aziende Sanitarie Provinciali competenti territorialmente provvedono alla sottoscrizione di un Protocollo con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del trasporto, di concerto con l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, al fine di sottoporre al c.d. tampone rapido ovvero ad altri mezzi di indagine diagnostica, validati dall'Istituto Superiore di Sanità, i soggetti provenienti dai Paesi esteri;
- le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul personale, mediante tampone c.d. rapido ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica; il Dipartimento delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute monitora il rispetto della presente disposizione anche mediante la distribuzione dei test necessari ove non reperiti dalle singole Aziende; al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i c.d. soggetti fragili;

- divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi; escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all'Autorità di pubblica sicurezza;
- le disposizioni che precedono escludono le attività produttive per le quali vigono le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e allegate al vigente DPCM;
- nel caso di cluster territorializzati, i Dipartimenti di Prevenzione propongono con immediatezza al Presidente della Regione Siciliana, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l'adozione di Protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali.

Ordinanza n. 37 del 2 ottobre 2020 – dal 3 ottobre al 30 ottobre: modifiche all'ordinanza n.36.

Ordinanza n. 38 del 4 ottobre 2020 – particolari misure di contenimento del contagio nel Comune di Villafrati.

Ordinanza n. 39 del 7 ottobre 2020 – proroga **fino al 15 ottobre** dell'ordinanze n.34.

Ordinanza n. 40 del 10 ottobre 2020 – revocata l'ordinanza n.35.

TOSCANA

Ordinanza n. 49 del 3 maggio 2020 – dal 4 maggio:

- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario Regionale sono autorizzate a programmare la ripresa dell'erogazione delle attività sanitarie anche programmabili, sia ambulatoriali che chirurgiche, sia negli ospedali che sul territorio, in modo progressivo e graduale;
- confermate le nuove espansioni dei posti di cure intermedie, con potenziamento ulteriore almeno fino allo 0,4/1000 per ogni Azienda USL;
- fino all'uscita dalla emergenza COVID19, le strutture dedicate alle cure intermedie, già allestite o in corso di allestimento, sono riservate prevalentemente, e comunque secondo le necessità, ai pazienti COVID;
- confermate le azioni sulle RSA e potenziate, con individuazione, a carico delle Aziende Sanitarie Territoriali, di presenza medica dedicata;
- confermata, da parte delle Aziende Sanitarie, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, la operatività delle USCA, che sono confermate almeno nel rapporto 1/50.000 abitanti, con presenza di geriatri e/o altri specialisti di riferimento per ognuna di esse da parte delle Aziende Sanitarie;
- riattivate le attività di screening oncologico di I° livello, con prioritario e graduale recupero delle chiamate non eseguite nel periodo di emergenza, con le stesse modalità di sicurezza previste per le prestazioni ambulatoriali;
- le Aziende ed Enti del SSR devono distribuire le attività programmabili, sia ambulatoriali che chirurgiche, su tutto l'arco della giornata, di tutti i giorni feriali della settimana, dal lunedì al sabato compreso;
- per le attività chirurgiche, le Aziende sanitarie realizzano una nuova pianificazione delle attività, in rapporto alla nuova capacità di offerta, creando liste di priorità per gli interventi di classe A, di classe B e oncologici, oltre che di quelli non procrastinabili;
- progressivamente liberate le aree di degenza ordinarie, di terapia intensiva dedicate, e di cure intermedie dedicate a COVID+, in funzione dell'andamento epidemiologico; i posti letto di terapia intensiva di nuova attivazione per l'emergenza COVID19, pari a circa 250 postazioni, situati al di fuori dei presidi ospedalieri o comunque in aree ben identificate e separate dal resto delle strutture, sono riservate ai pazienti COVID fino al termine dell'emergenza;
- riattivata l'attività ambulatoriale programmata, oltre a quelle in urgenza e quelle delle classi B, progressivamente per le altre classi di priorità;
- raccomandato, ove possibile, per le attività ambulatoriali e diagnostiche, di utilizzare altri presidi sanitari pubblici territoriali;
- non consentito, sia a livello di ricovero, sia di visita ambulatoriale, nessun accompagnatore se non per minori o disabili o non autosufficienti;
- mantenute le operazioni di pre-triage e di check point all'ingresso degli ospedali e dei presidi territoriali;

- garantito l'accesso all'ambulatorio evitando, se possibile, la fase di accettazione;
- la ripresa delle attività sanitarie in libera professione è autorizzata dopo il raggiungimento dell'obiettivo di un tempo di attesa per le visite specialistiche ambulatoriali e diagnostiche istituzionali non superiore ai tempi massimi previsti dal piano regionale Governo Liste di Attesa;
- obbligo nelle strutture sanitarie, fino a nuove determinazioni, di indossare la mascherina in ambienti condivisi; comunque raccomandata la distanza interpersonale 1,80 metri;
- la Direzione regionale competente in materia di salute dovrà adottare tutti gli atti necessari per attuare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, in particolare i tempi della progressiva ripresa in modo da assicurare omogeneità di comportamenti all'interno del sistema regionale.

Ordinanza n. 54 del 6 maggio 2020 – dal 6 maggio fino alla vigenza delle misure nazionali: ad integrazione dei soggetti a cui viene effettuato con priorità il test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie già individuati nell'ordinanza n.23/2020 (operatori sanitari e soggetti operanti a vario titolo nelle Aziende ed Enti del SSR, operatori nelle strutture sanitarie private e di altri Enti nel territorio regionale, operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e RSD, personale del Volontariato, delle Farmacie, degli Istituti penitenziari, delle Forze dell'ordine e Vigili del Fuoco, chiunque svolga un'attività lavorativa di assistenza o sostegno alla popolazione anziana e/o fragile, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia); e **nell'Ordinanza n.39/2020** (Polizia Municipale e Polizia Provinciale, lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci, lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, dipendenti Pubblici degli Uffici postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico, dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, lavoratori dei servizi a domicilio, lavoratori della editoria e della emittenza televisiva, edicolanti e librai, operatori del trasporto pubblico locale, tassisti, operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri, operatori della logistica, personale dei consolati a contatto con il pubblico, dei porti e degli aeroporti, lavoratori del distretto Cartario) **con:** coloro che hanno contatti stretti di casi positivi; studenti universitari delle facoltà sanitarie che abbiano accesso all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie; medici ed infermieri operanti come libero professionisti; odontoiatri libero professionisti; tabaccherie; magistrati e personale amministrativo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile che hanno rapporti con il pubblico; operatori ed ospiti delle strutture di accoglienza per migranti; maestri, insegnanti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e personale afferente agli asili nido e campi estivi; i "paucisintomatici infettanti" su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia; i soggetti, per i quali è prevista l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o l'Assistenza Domiciliare Programmata (ADP); i soggetti in ambienti circoscritti legati alla presenza di uno o più soggetti positivi al tampone.

A seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si procede per l'esame di valenza diagnostica alla effettuazione del test molecolare (tampone nasofaringeo).

Consentita l'effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l'attività o la riprendano, **nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto**, dall'inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico. L'esecuzione del test avverrà a cura e spese degli stessi soggetti che potranno avvalersi dell'accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che voglia aderire, nel quale si definiranno, per i predetti test, tariffe calmierate idonee a consentire una equità di accesso alle prestazioni in esame.

Si fornisce ai datori di lavoro, ai fini dei test sierologici in favore dei propri dipendenti, i consigli organizzativi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 – dal 18 maggio fino alla fine dell'emergenza: vengono assunte le disposizioni del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 in merito alle misure relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche e

sociali, alle relative date e alle condizioni di svolgimento ivi previste; nonchè le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;

- la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute monitora con cadenza giornaliera tramite gli indicatori del sistema l'andamento dei contagi e ne comunica quotidianamente gli esiti al Presidente della Regione, in modo di stabilire che in caso di miglioramento o aggravamento della situazione epidemiologica possano essere adottate misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte;
- divieto di ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;
- riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
- le attività economiche, produttive e sociali già in esercizio applicano le disposizioni in materia di sicurezza contenute nei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno consentito l'attività o la ripresa.

Ordinanza n. 59 del 22 maggio 2020 – dal 22 maggio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- tutte le attività per le quali il DPCM 17/05/2020 non stabilisca un espresso divieto di esercizio o una diversa data di apertura si intendono riattivabili;
- le attività di luna park e spettacolo viaggiante, sono esercitate nel rispetto, delle specifiche linee guida regionali - allegato 1; le attività di spettacolo viaggiante potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei Comuni; le attività di musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, sono esercitate nel rispetto delle specifiche linee guida regionali - allegato 2; l'attività di biblioteche e archivi, sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali - allegato 3; l'attività delle guide turistiche, alpine, ambientali e accompagnatori turistici, sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali - allegato 4; fatta salva l'eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livello nazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2020 – dal 27 maggio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona, piscine, palestre, manutenzione del verde, **informatori scientifici del farmaco**, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere (allegato 1)
- per incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni del 25 maggio viene disposto che:
 - le attività delle strutture ricettive all'aria aperta sono esercitate nel rispetto delle specifiche linee guida regionali (allegato 2);
 - le attività delle strutture per parchi tematici e di divertimento sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali (allegato 3)
 - le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali (allegato 4);
 - consentita la riapertura dei circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere nel rispetto delle linee guida della Conferenza delle Regioni del 25 maggio;
 - consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza;
 - attività di biblioteche e archivi esercitate nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'allegato 6.

Ordinanza n. 61 del 30 maggio 2020 – dal 31 maggio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- dal 15 giugno le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative – Centri estivi- per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale sono svolte sulla base delle Linee guida del DPCM del 17 maggio 2020 e dell'allegato alla presente ordinanza;
- le spiagge libere sono gestite nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato alla presente ordinanza.

Ordinanza n. 62 dell'8 giugno 2020 – dal 9 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria - misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri che si applicano anche al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico e a tutti i lavoratori autonomi:

- negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico,
- per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi (ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia);
- recepito quanto previsto dall'allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020;
- consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.;
- in presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 divieto di recarsi sul posto di lavoro ed obbligatorio rimanere al proprio domicilio; il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;
- prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso; il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso;
- per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità;
- il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro; consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.; necessaria la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.
- il datore di lavoro informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

Tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e delle disposizioni per attività specifiche ad oggi emanate e di futura emanazione a livello regionale e nazionale; cessa l'obbligo di trasmissione alla Regione Toscana dei Protocolli anti-contagio.

Ordinanza n. 63 dell'8 giugno 2020 – dal 9 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche sono svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali.

Ordinanza n. 64 del 10 giugno 2020 – dal 15 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: integrata l'ordinanza n.49/2020, prevedendo che le attività di prelievo debbano essere effettuate anche mediante accesso diretto, senza prenotazione, al fine di garantire la tempestività

dell'intervento ed evitare l'allungamento dei tempi di attesa legati alla sola procedura di prenotazione; ed impegnando le aziende sanitarie a potenziare l'offerta di questa attività per rispondere alla crescente domanda.

Ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020 – dall'11 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni in data 9 giugno 2020 con riferimento a ristorazione, attività ricettive con esclusione dei campeggi, servizi alla persona, piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, sagre, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche.

Dal 13 giugno:

- possono essere riaperti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo;
- possono essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- possono essere riaperte sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse;
- confermata la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settori di interesse;
- per la sola stagione balneare 2020 consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l'apertura qualora non siano in grado di garantire i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti;
- conferma, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

Ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020 – dal 13 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- conferma di quanto disposto con Ordinanza n. 65/2020;
- dal 15 giugno consentito lo svolgimento sul territorio regionale delle attività ludiche, ricreative per i bambini di età da zero a tre anni e l'attivazione di campi estivi che prevedono il pernottamento per i bambini di età superiore a sei anni;
- conferma, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

Ordinanza n. 67 del 16 giugno 2020 – dal 17 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: nel territorio toscano per la prevenzione dal contagio da coronavirus si raccomanda una minuziosa e frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel disinfettanti senza ricorrere, anche qualora raccomandato nelle ordinanze ad oggi emanate dal Presidente della Giunta regionale, all'utilizzo di guanti monouso; questa disposizione non si applica agli ambienti di lavoro socio-sanitari e agli ambienti di lavoro in cui i guanti costituiscono dispositivo di protezione individuale.

Ordinanza n. 68 del 16 giugno 2020: modalità smaltimento rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti che, risultati positivi alla Covid-19, effettuano quarantena obbligatoria.

Ordinanza n. 69 del 1° luglio 2020: misure in materia di gestione dei rifiuti per le strutture sociosanitarie territoriali per un periodo di 6 mesi dalla data di approvazione del presente atto.

Ordinanza n. 70 del 2 luglio 2020 dal 3 luglio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione è effettuata nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui al DPCM 11/06/2020;

- consentito lo svolgimento di concorsi pubblici è consentito nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida;
- negli spettacoli dal vivo all'aperto e nei cinema all'aperto, agli spettatori consentito non utilizzare la mascherina che dovrà essere indossata qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale; il limite massimo di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, può essere superato fino al raggiungimento di un numero massimo di spettatori pari ad un terzo della capienza complessiva;
- consentito in tutti gli spazi all'aperto quali ad es. discoteche e locali assimilabili destinati all'intrattenimento, sagre, feste paesane, balere e stabilimenti balneari il ballo di coppia, senza distanziamento, solamente tra congiunti;
- consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura;
- consentito lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento interpersonale e di utilizzo delle mascherine protettive in caso di impossibilità di mantenimento costante di tale distanziamento;
- consentita la messa a disposizione di giornali, riviste, depliant illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all'interno di pubblici esercizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico purché, sia indossata la mascherina e prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante;
- consentito l'utilizzo di carte da gioco, purché sia indossata la mascherina e sia effettuata una minuziosa igienizzazione delle mani con il gel igienizzante;
- consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto;
- conferma, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

Ordinanza n. 71 del 4 luglio 2020 - dal 5 luglio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

mandato ai Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende sanitarie di effettuare, per ogni nuovo caso positivo, una valutazione puntuale dell'ambiente domiciliare per l'isolamento domiciliare del caso positivo e, in caso di sovraffollamento o di situazione logistica sfavorevole che non permetta una gestione in sicurezza di tale provvedimento, e di contestuale rifiuto all'isolamento volontario in albergo sanitario, di proporre al Sindaco, l'emissione di un'ordinanza che prescriva l'isolamento in albergo sanitario;

mandato ai Dipartimenti della Prevenzione, nel caso di cluster di positività da COVID-19 riconducibili a soggetti appartenenti a comunità di varie etnie presenti sul territorio, di predisporre ogni possibile iniziativa per potenziare il numero di test molecolari e sierologici, all'interno di tali comunità, al fine di tracciare e trattare tutti gli eventuali casi, anche collegandosi funzionalmente fra dipartimenti delle tre aree vaste al fine di avere un controllo regionale del fenomeno e non solo locale.

Ordinanza n. 73 del 16 luglio 2020 - dal 18 luglio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: si demanda alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti il compito di allestire, presso gli aeroporti di Pisa e di Firenze, stazioni di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Schengen dove garantire la registrazione dei soggetti che entrano in Italia e che, ai sensi del DPCM 11 giugno 2020, articolo 4 comma 3, devono effettuare il periodo di 14 gg di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva, e di offrire la possibilità di esecuzione di test sierologici e test molecolari; si garantisce la possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per i soggetti positivi nonché per eventuali contatti stretti.

Ordinanza n. 75 del 28 luglio 2020 - dal 29 luglio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria - Modalità di accoglienza per cittadini provenienti con pullman di autolinee da aree extra Schengen: le Aziende Sanitarie devono allestire, presso le stazioni di pullman dove arrivano direttamente cittadini provenienti da paesi extra Schengen, punti di accoglienza dove garantire la registrazione dei soggetti che entrano in Italia e che devono effettuare il periodo di 14 gg di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva, e di offrire la possibilità di esecuzione di test sierologici e test molecolari.

Ordinanza n. 77 del 12 agosto 2020 - dal 13 agosto fino alla fine dell'emergenza sanitaria: eventuali richieste di svolgimento di iniziative pubbliche o elettorali da parte di gruppi sociali, soggetti politici e/o candidati alle elezioni, potranno essere consentite solo predisponendo idonei spazi, che si collochino rigorosamente al di fuori degli ambienti sanitari. Resta fermo l'obbligo per i partecipanti di fare stretta osservanza di ogni misura prevista in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al divieto di assembramenti e all'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare possibili contagi.

Ordinanza n. 78 del 12 agosto 2020 - dal 14 agosto fino alla fine dell'emergenza sanitaria:

- approvate nuove disposizioni in materia di controllo per COVID-19 nelle discoteche, recante misure più restrittive e più dettagliate rispetto a quanto previsto con Ordinanza n.65;
- il test molecolare (tampone) è praticato gratuitamente a favore di tutti coloro che rientrano da un viaggio all'estero, a seguito di un periodo di lavoro o di vacanza, da Paesi in cui la circolazione è libera in base al D.P.C.M. 7 agosto 2020 e che ne fanno richiesta attraverso i Dipartimenti della Prevenzione delle aziende territorialmente competenti, senza necessità di prescrizione medica (a seguito di negatività del test non si adotta alcun provvedimento di isolamento fiduciario); restano ferme le disposizioni in materia di contenimento del contagio per il rientro dagli altri Paesi di cui al D.P.C.M. 7 agosto 2020, per i quali è previsto il periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Ordinanza n. 79 del 19 agosto 2020 - dal 21 agosto fino alla fine dell'emergenza sanitaria: consentita la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di culto cattolico in numero non superiore ad un terzo della capienza ammessa per i singoli edifici di culto in base alle norme vigenti.

Ordinanza n. 80 del 25 agosto 2020 - dal 26 agosto fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:

- allestimento, da parte delle Aziende territorialmente competenti, presso le stazioni ferroviarie a maggior transito e scambio di Firenze, Pisa e Arezzo e delle città di Viareggio e Grosseto per il carico turistico in questo periodo fino al 20 settembre, e dei porti di Livorno e di Piombino, di stazioni di accoglienza drive-through o walk-through dove poter offrire gratuitamente, su base volontaria, il test tampone molecolare ai viaggiatori in arrivo e in partenza anche verso altre regioni;
- organizzazione, in modo complementare, per i viaggiatori residenti in Toscana, sia per le stazioni ferroviarie che per i porti, al fine di evitare lunghe attese che potrebbero scoraggiare l'esecuzione del test, di un sistema di prenotazione dell'esecuzione del tampone, sempre su base volontaria e gratuita, presso il proprio territorio di residenza toscano entro le 24 ore dall'arrivo (tale prenotazione viene eseguita in modo semplificato all'indirizzo web della regione toscana viaggiasicuro.sanita.toscana.it e può essere effettuata anche al momento della partenza o dell'arrivo)
- le persone che si sottopongono al test dovranno attenersi ai comportamenti previsti per l'isolamento fiduciario presso la loro abitazione o dimora, fino alla comunicazione dell'esito del test, che verrà comunicato loro entro le 24-36 ore successive. In caso di positività la persona verrà presa in carico dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria di riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria;
- partenza immediata delle prenotazioni, e della successiva esecuzione dei test molecolari, per i residenti toscani in arrivo e partenza da porti e stazioni, per i vari drive e walk through dell'intero territorio regionale;
- graduale allestimento dei drive e walk through ai porti e alle stazioni per garantire l'avvio in sicurezza, entro comunque una settimana dalla operatività della presente ordinanza, per tutti i viaggiatori che vogliono eseguire il tampone ai porti o alle stazioni.

Ordinanza n. 81 del 26 agosto 2020 – dal 27 agosto fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: attivazione, da parte delle aziende USL della Regione Toscana, delle procedure per la ricerca di professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero della Salute per l'avvio delle attività scolastiche in tempo di COVID, da acquisire attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali.

Ordinanza n. 83 del 9 settembre 2020 – dal 9 settembre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:

- istituito presso il Coordinamento Regionale Maxi-emergenze un tavolo tecnico di coordinamento per la elaborazione di procedure e linee di indirizzo relative alla gestione della emergenza in atto, al fine di rendere uniforme la gestione dell'emergenza stessa sull'intero territorio regionale. Tale coordinamento opera in raccordo con la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale ed è costituito da: Referente Sanitario Regionale per le Emergenze, Direttori di Centrale Operativa 118, Direttori dei Dipartimenti delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche, Presidenti degli Organismi Federativi Maggiormente Rappresentativi e del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana.
- riattivazione della struttura tecnica-operativa prevista nell'ambito del Coordinamento Regionale per le maxi-emergenze, precedentemente istituita, costituita dal Responsabile della struttura, dai 3 Coordinatori di Area Vasta dei Servizi di Anestesia e Rianimazione, dai Direttori sanitari aziendali o altri professionisti, indicati dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie, dal Direttore del Coordinamento Regionale 118 Maxi-emergenze, con le seguenti funzioni: -analisi della situazione dei flussi dei pazienti COVID nei vari ospedali della rete -monitoraggio delle risorse ospedaliere disponibili sull'intero territorio regionale -realizzazione della pianificazione delle azioni per mantenere il sistema in uno stato di maggiore equilibrio di carico delle cure COVID tra i singoli presidi ed evitare che si realizzino criticità in alcuni punti della rete;
- riattivazione del Coordinamento di Area Vasta dei Servizi di Anestesia e Rianimazione, precedentemente costituito.

Ordinanza n. 85 del 9 settembre 2020 – dal 10 settembre: Recepimento DPCM del 7 settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi all'avvio delle attività scolastiche.

Ordinanza n. 86 del 30 settembre 2020 – Approvazione Linee guida per consentire la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive.

Ordinanza n. 87 del 5 ottobre 2020 – dal 6 ottobre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: per gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale e regionale, che si svolgeranno mercoledì 7 ottobre 2020, prevista la presenza di pubblico nella misura del 25% della capienza autorizzata, e comunque nel rispetto del limite massimo di 1.000 spettatori all'aperto e di 200 spettatori al chiuso; la presenza di pubblico durante gli eventi sportivi sopra citati è consentita esclusivamente nel rispetto delle linee guida di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n.86.

Ordinanza n. 88 del 7 ottobre 2020 – dall'8 ottobre:

L'Azienda USL Toscana Centro deve procedere ad un adeguato decongestionamento della Comunità di Vicofaro con il ricollocamento dei soggetti presso strutture di cui abbia la disponibilità o, in mancanza, presso strutture di terzi messe a disposizione a titolo di comodato gratuito; attivare un apposito confronto con tutte le istituzioni coinvolte e verificare lo stato di attuazione del programma di ricollocamento riferendone all'autorità sanitaria regionale.

Ordinanza n. 89 dell'8 ottobre 2020 – dal 9 ottobre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: devono essere eseguiti i test sierologici rapidi o i tamponi molecolari a tutti gli operatori e ospiti delle strutture sociosanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e RSD; le aziende sanitarie locali, qualora non possano far fronte alla gestione sanitaria degli ospiti positivi al COVID-19 con le risorse umane già disponibili, procedono all'assunzione con procedura di urgenza del personale necessario a fronteggiare la criticità utilizzando le vigenti graduatorie di ESTAR; nel caso in cui una RSA, RSD a gestione privata venga trasformata in una struttura interamente dedicata all'accoglienza e alla cura degli ospiti positivi, la convenzione dovrà essere rinegoziata.

Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020 – dal 9 ottobre 2020 fino all'adozione dei successivi DPCM: confermata la validità dell'Ordinanza regionale n. 85 in coerenza e in osservanza a quanto disposto dall'articolo 5 del DL 7 ottobre 2020, n. 125; nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, nelle fermate bus, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni marittime e punti di sbarco/imbarco passeggeri o altre aree adibite alla sosta/transito di passeggeri in genere obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossarlo allorché ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi.

UMBRIA

Ordinanza n. 25 del 17 maggio 2020 - dal 18 maggio:

- nel rigoroso rispetto delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in coerenza con quelle nazionali, autorizzata l'apertura delle imprese operative nei seguenti settori: commercio al dettaglio ad eccezione delle attività di commercio ambulante; attività di parrucchieri e barbieri nonché centri estetici, centri massaggi e altri servizi alla persona, stabilimenti termali; pubblici esercizi, bar e attività di ristorazione; agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione turistica, guide turistiche ed attività connesse; autoscuole;
- dal 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti: lo svolgimento di attività sportive individuali all'aperto, anche presso strutture e centri sportivi, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine; l'attività nautica di diporto; il pilotaggio di aerei ultraleggeri; l'attività di pesca nelle acque interne; l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate; l'equitazione.

Ordinanza n. 28 del 22 maggio 2020 – dal 25 maggio:

- autorizzata l'apertura delle imprese operative nei seguenti settori: commercio al dettaglio su aree pubbliche; esercizi ricettivi extralberghieri; esercizi ricettivi all'aria aperta; residenze d'epoca;
- consentite le seguenti attività: l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati (v. Allegato n. 1); Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi di cultura (v. Allegato n. 2); le attività di tutte le strutture ricettive (v. Allegato n. 3);
- **dal 25 maggio 2020**, i tirocini extracurricolari possono essere attivati o riattivati anche in presenza, oltre che con modalità a distanza; per le modalità attuative vedasi Allegato n. 4.

Ordinanza n. 29 del 29 maggio 2020 – Recepimento delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” aggiornate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Allegato n. 1). **Dal 3 giugno:**

- consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività formativa: tirocini curricolari la parte pratica dei percorsi formativi gli esami finali in presenza;
- autorizzate all'apertura, le seguenti attività: attività di somministrazione di cibi e bevande all'interno dei circoli culturali e ricreativi; centri benessere, con esclusione delle attività riferite ad ambienti caldo-umidi e alle saune; stabilimenti balneari; aree gioco per bambini anche in spazi privati aperti al pubblico; parchi tematici e di divertimento, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e le giostre;
- consentita l'attività corsistica individuale, fermo restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilita dal DPCM del 17 maggio 2020, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Ordinanza n. 30 del 5 giugno 2020 – dal 15 giugno, autorizzata la realizzazione di progetti di attività ludico ricreative – centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia delle scuole, degli oratori o di altri ambienti simili; l'apertura avviene nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida di cui al DPCM 17 maggio 2020 e del DL 16 maggio 2020, n. 33.

Ordinanza n. 33 del 12 giugno 2020 – dal 15 giugno, consentito l'esercizio delle seguenti attività: circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, strutture termali e centri benessere. professioni della montagna, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale

giochi, sale bingo e sale scommesse relative alle specifiche linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui al DPCM del 11/06/2020.

Consentite altresì tutte le attività ricomprese nelle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid 19 predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, allegato 8 del DPCM dell'11/06/2020.

Ordinanza n. 34 del 18 giugno 2020 – dal 19 giugno, consentito l'esercizio delle seguenti attività: discoteche ed altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento; cerimonie - relativamente alla effettuazione di banchetti nell'ambito di cerimonie ed eventi analoghi (es. **congressi**) di cui all'allegato 9 del DPCM del 11/06/2020 come approvate dalla Conferenza delle Regioni nella seduta dell'11 giugno 2020.

Ordinanza n. 35 del 1° luglio 2020 – fino al sessantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza sul territorio nazionale: ulteriori misure in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Ordinanza n. 37 del 6 luglio 2020 – dal 8 luglio: consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra nel rispetto rigoroso delle linee guida.

Ordinanza n. 39 del 17 luglio 2020:

- consentito l'utilizzo delle carte da gioco nell'ambito delle attività economiche produttive e ricreative, nella rigorosa osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nell'Allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020 oltre che delle norme di legge vigenti;
- consentita la messa a disposizione di giornali, riviste o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all'interno di pubblici esercizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti, purché sia indossata la mascherina e, prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle vicinanze;
- consentite le manifestazioni storiche;
- consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°.

Ordinanza n. 47 del 14 agosto 2020 - fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza: i rifiuti costituiti dai DPI esausti, quali guanti e mascherine, utilizzati dai dipendenti e dagli avventori delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi sono assimilati ai rifiuti urbani.

Ordinanza n. 48 del 17 agosto 2020 - fino all'emanazione di successivo provvedimento:

- recepiti i contenuti dell'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020;
- obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio della Regione Umbria di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;
- fermo restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dal DPCM 7 agosto 2020 e le prescrizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020: tutti i cittadini umbri e i domiciliati in Umbria, che abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti, anche per vacanza o vacanza studio, in Spagna, Malta, Croazia e Grecia e che rientrino in Umbria presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l'obbligo: • di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, con le modalità riportate sul sito istituzionale della Regione Umbria al canale Emergenza COVID 19; • di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente provvedendo ad inviare agli indirizzi

prevenzione@uslumbria1.it o prevenzione@uslumbria2.it una mail contenente le informazioni dettagliate; • di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, fino al momento dell'esecuzione di un tampone con esito negativo; • di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; • di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza; • in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Ordinanza n.63 del 9 ottobre 2020 - dal 12 ottobre al 12 novembre consentita la realizzazione di manifestazioni fieristiche, mercati straordinari, sagre e feste popolari, luna park e giostre esclusivamente nel rispetto di determinati requisiti: effettuazione delle attività, per le aree all'aperto, in zone chiaramente delimitate; il numero dei presenti contemporaneamente all'interno degli spazi all'aperto o al chiuso non potrà eccedere il limite di una persona ogni 10 metri quadrati e comunque nel limite massimo di 500 persone; obbligatoriamente effettuata all'ingresso la misurazione della temperatura corporea; divieto di consumazione di alimenti e bevande in forma itinerante al fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 231 del 5 giugno 2020 – dal 6 giugno fino a nuovo provvedimento:

riavvio attività formative in presenza; consentita attività impianti a fune; consentito accesso a parchi tematici, avventura e zoologici; consentite strutture termali e centri benessere; le attività economiche, produttive e lavorative devono rispettare i protocolli approvati dalla Regione, e le linee guida della Conferenza delle Regioni del 25 maggio.

Ridefinite le modalità di apertura delle attività già aperte: guide alpine, e accompagnatori turistici, servizi per animali, allenamento e addestramento dei cani, botteghe scuola, parchi ed aree picnic; permane il divieto di assembramento.

Ordinanza n. 242 del 12 giugno 2020 – dal 15 giugno fino a nuovo provvedimento: consentito riavvio attività casa da gioco Saint Vincent e di sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; vietato assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ordinanza n. 249 del 17 giugno 2020 – dal 22 giugno fino a nuovo provvedimento: consentita riapertura servizi diurni persone con disabilità.

Ordinanza n. 250 del 17 giugno 2020 – dal 18 giugno fino a nuovo provvedimento: disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socioassistenziali residenziali.

Ordinanza n. 293 del 16 luglio 2020 – dal 17 luglio fino a nuovo provvedimento: consentiti sport di contatto e di squadra; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 321 del 3 agosto 2020 – dal 3 agosto fino a nuovo provvedimento: sospesi gli accessi dei familiari alle strutture RSA; vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ordinanza n. 327 dell'8 agosto 2020 – dal 10 agosto fino a nuovo provvedimento: riavvio dell'attività degli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 344 del 14 agosto 2020 – dal 15 agosto fino a nuovo provvedimento: consentite le attività nei centri benessere e strutture termali.

Ordinanza n. 345 del 17 agosto 2020 – dal 17 agosto fino a nuovo provvedimento: revocata l'ordinanza n.278 sull'attività di ballo.

Ordinanza n. 357 del 1° settembre 2020 – dal 7 settembre fino a nuovo provvedimento: consentite le attività relative ai servizi educativi per l'infanzia.

Ordinanza n. 369 dell'11 settembre 2020 – dal 14 settembre fino a nuovo provvedimento: le attività di trasporto pubblico locale sono espletate sulla base del DPCM 7 settembre 2020; vietato l'assembramento di persone.

VENETO

Ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020 – dal 15 giugno al 15 ottobre:

- **dal 15 giugno** riaperte le attività relative a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestrale,

teatrale, coreutica, spettacoli musicali; il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa;

- **dal 19 giugno** aperte le attività relative a: sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili; convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili; sale slot, sale giochi, sale bingo; discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento; Casinò di Venezia;
- **dal 25 giugno** consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali;
- i turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultati positivi all'esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda Ulss competente nel luogo dell'alloggio ed effettuata l'indagine epidemiologica, e sono collocati in isolamento per 14 giorni presso strutture individuate dall'Azienda medesima;
- dal 15 giugno 2020 le attività di seguito indicate sono svolte nel rispetto delle Linee Guida dell'11 giugno: ristorazione, attività turistiche, attività ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, parchi tematici e di divertimento, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna e guide turistiche;
- **agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale e negli orari d'ufficio, l'accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all'uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;**
- le "Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere-Indicazioni per l'accoglienza di nuovi ospiti e l'accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno" di cui all'allegato 3 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020, rimangono efficaci fino all'adozione di appositi provvedimenti;
- obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi; non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020 – dal 27 giugno al 15 ottobre:

- i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione interna, lacuale e lagunare e i servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi e noleggio con conducente, si svolgono nel rispetto dell'allegato 1;
- negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi consentita la messa a disposizione di quotidiani a favore dell'utenza per l'uso comune possibilmente in più copie;
- lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 2);
- consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura;
- ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali;
- l'attività degli esercizi commerciali e di servizio alla persona inseriti nelle aree ospedaliere può riprendere nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 3);
- l'attività degli ippodromi è svolta nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole;

- la formazione dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, si svolge anche con attività in presenza.

Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020 – dal 7 luglio al 15 ottobre:

- stabilito l'isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi: 1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone; 2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1); 3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi;
- l'Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento, in relazione al numero dei conviventi nell'abitazione, può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell'interessato;
- sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rinofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rinofaringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.
- il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo; il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone; vietata l'utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell'obbligo di isolamento fiduciario;
- i servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato.

Ordinanza n. 81 del 31 luglio 2020 – fino al 15 ottobre: proroga dal 1° agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020, salve ordinanze modificative, dell'efficacia delle ordinanze regionali n. 59, n. 63 e n. 64.

Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020 - dal 14 agosto al 15 ottobre:

- obbligo dell'effettuazione di saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 o di un test sierologico rapido con finalità di screening per i seguenti soggetti:
 1. operatori a diretto contatto con gli ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti che hanno transitato o soggiornato all'estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all'estero;
 2. operatori sanitari impiegati presso le strutture del servizio sanitario regionale che prestano servizio presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere e che hanno transitato o soggiornato all'estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all'estero;
 3. operatori (es. badanti) che prestano assistenza domiciliare continuativa ad anziani e soggetti affetti da disabilità parzialmente o completamente non autosufficienti e che hanno transitato o soggiornato all'estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all'estero;
 4. lavoratori stagionali del settore agricolo che hanno transitato o all'estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all'estero;
 5. tutti i lavoratori che si sono recati all'estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un'eccezione all'obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall'estero;
 6. persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre;

7. gruppi target di popolazione, anche legati a rientro dall'estero, che rivestono un particolare interesse epidemiologico per la realtà locale, su valutazione dell'Azienda ULSS.

Non si considerano paesi esteri la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, anche indirettamente, con qualsiasi mezzo dai Paesi di cui all'allegato 1) si sottopongono alla quarantena dall'ingresso in Veneto, salve le ipotesi di esonero previste dal DPCM 7.8.2020.

I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta, indicati nell'allegato 2 e successive modifiche, devono dare comunicazione dell'avvenuto ingresso in Veneto all'Azienda Ulss di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 o comunque per trasmettere il documento attestante l'esito dell'eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia.

Le Aziende ULSS pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità atte ad adempiere agli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero. Per chiarimenti ed informazioni sono attivi il numero verde regionale (800462340) e i numeri e gli indirizzi mail di riferimento delle singole Aziende ULSS pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

Le disposizioni impartite ai suddetti soggetti dalle Aziende ULSS e gli altri enti del SSR sono vincolanti anche agli effetti sanzionatori in quanto misure di prevenzione.

In attesa dell'esito del test i soggetti rimangono presso la propria residenza o dimora.

- Gli ospiti e gli operatori dei centri di accoglienza straordinaria sono obbligati a sottoporsi ai controlli e alle misure disposte dall'Azienda Ulss competente per territorio.
- Le attività economiche e sociali sono disciplinate dalle specifiche schede delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni il 6 agosto 2020.
- In tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista dalle suddetti linee guida la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga si estende anche ai congiunti e a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.
- Consentita la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi, anche di allenamento, all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nei limiti quantitativi e nel rispetto delle prescrizioni vigenti per i cinema e gli spettacoli dal vivo, tra le quali distanziamento interpersonale, e per gli impianti al chiuso obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. In ogni caso, sia per gli impianti all'aperto, sia per gli impianti al chiuso, tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto.
- Dal 1° settembre 2020 consentita la ripresa delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia (All.3).

Ordinanza n. 92 del 27 agosto 2020 – dal 28 agosto al 15 ottobre:

I soggetti che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna, possono effettuare un test di screening a mezzo tampone; il test è effettuato gratuitamente presso uno qualsiasi dei punti tampone dedicati alle attività di screening, istituiti dalla Regione del Veneto ed allestiti negli aeroporti o nelle sedi predisposte dalle Aziende Sanitarie. Le Aziende Sanitarie pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di accesso al servizio.

Il soggetto, in attesa dell'esito del test non è sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario, ma può riprendere la vita di comunità nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali finalizzate alla prevenzione della diffusione di COVID-19.

In caso di esito positivo, il soggetto si colloca immediatamente in isolamento fiduciario.

Tutti i soggetti sottoposti ai test di screening in considerazione del periodo di incubazione che può arrivare fino a 14 giorni, anche in caso di esito negativo del test, sono obbligati al rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali generali, con particolare riferimento al rigoroso

mantenimento del distanziamento interpersonale, all'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie quando prevista e alla frequente igiene delle mani.

Ordinanza n. 100 del 16 settembre 2020 – dal 16 settembre al 15 ottobre:

Prorogata l'efficacia delle ordinanze regionali dal 7 settembre al 15 ottobre 2020, n. 59, n. 63, n. 64, n. 81, n. 84 e n. 92, ferma l'applicazione, a modifica ed integrazione delle ordinanze predette, degli allegati a), b), d) ed e) del DPCM 7.9.2020. Disposizioni specifiche attuative e modificative dei citati allegati del DPCM adottate dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto nonché delle linee guida approvate con le ordinanze prorogate, saranno vincolanti dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Ordinanza n. 105 del 2 ottobre 2020:

- Misure di prevenzione connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza: gli operatori della scuola, gli alunni e i titolari della potestà genitoriale osservano le "Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia"; le linee di indirizzo prevalgono sulle disposizioni statali ove in contrasto con queste ultime; il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specifiche della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali;
- le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
- le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all'evoluzione del quadro epidemiologico;
- i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l'attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita;
- le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l'utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale; in caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare.
- Campionati nazionali ed altri eventi sportivi in presenza di pubblico: fino al 12 ottobre compreso, autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali nel periodo predetto, alla presenza di pubblico nel limite massimo di 1000 spettatori in impianti all'aperto e 700 in impianti al chiuso e nel rispetto delle altre disposizioni.